



Amundi RE Italia SGR S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO
ex DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 N. 231

Marzo 2019

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2014 e aggiornato
da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2019

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello di organizzazione, gestione e controllo, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

Aree Aziendali a Rischio: le aree aziendali della Società all'interno delle quali si può verificare in astratto il rischio di commissione dei Reati

Attività a Rischio: le attività per lo svolgimento delle quali sussiste il rischio di commissione dei Reati

Attività Strumentali: le attività nell'ambito delle quali possono determinarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione dei Reati nelle Aree Aziendali a Rischio

Capogruppo: Amundi S.A.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali)

CdA: il Consiglio di Amministrazione della Società

Collaboratori Esterni: i Consulenti, le Controparti e i Fornitori complessivamente considerati

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale e consulenza

Controparti: le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi)

Destinatari: gli Esponenti Aziendali, i Collaboratori Esterni e i Dipendenti

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società e, con specifico riguardo alla conoscenza ed osservanza del presente Modello, il personale in stage

D.Lgs. 231/2001 o il **Decreto:** il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni

Ente/Enti: gli enti forniti di personalità giuridica e le società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica

Esponenti Aziendali: gli amministratori, i dirigenti, i componenti del Collegio Sindacale della Società

Fornitori: i fornitori di beni e servizi della Società

Illeciti amministrativi: le fattispecie di illecito amministrativo alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Organi Sociali: i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Organismo di Vigilanza/OdV: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento

P.A.: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti

Società o Amundi: Amundi RE Italia SGR S.p.A.

Statuto dei Lavoratori: Legge 20 maggio 1970, n. 300

TUF: il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

L'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati (cd. Reati Presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei Reati Presupposto, oltre alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto è configurabile - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità "amministrativa" della società.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è

stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati c.d. presupposto, ad oggi gli stessi risultano essere i seguenti:

- (i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 quest'ultimo integrato dall'art. 1, co. 77, lettera a), numero 1) della Legge 6 novembre 2012, n. 190);
- (ii) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* del D.Lgs. 231/2001 inserito dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409 e modificato dall'art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- (iii) reati societari (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001 inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e modificato, da ultimo, dall'art. 6, co. 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38);
- (iv) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001 inserito dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7);
- (v) reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e reati contro la personalità individuale (art. 25 *quater* 1, inserito dall'art. 3 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 e art. 25 *quinqies* del D.Lgs. 231/2001, inserito dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 e da ultimo modificato dall'art. 6, co. 1 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199);
- (vi) reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001 inserito dall'art. 9, co. 3, della Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- (vii) reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- (viii) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001 inserito dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81);

- (ix) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001 inserito dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dall'art. 5, co. 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90);
- (x) delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001 inserito dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48);
- (xi) delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001, inserito dall'art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 e aggiornato dalla Legge 17 aprile 2014, n. 62);
- (xii) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.1* del D.Lgs. 231/2001, inserito dall'art. 17, co. 7, lettera b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- (xiii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *nonies* del D.Lgs. 231/2001, inserito dall'art. 15, co. 7, lettera c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- (xiv) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria (art. 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001, inserito dall'art. 4, co. 1, della Legge 3 agosto 2009, modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121);
- (xv) reati ambientali (art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001, inserito dall'art. 2, co. 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e da ultimo modificato dall'art. 1 cp. 8 lettera a) e b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68);
- (xvi) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001, inserito dall'art. 2, co. 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e da ultimo modificato dall'art. 30, co. 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161);
- (xvii) corruzione tra privati (art. 25 *ter*, comma 2, par. s) *bis* del D.Lgs. 231/2001, lettera aggiunta dall'art. 1, co. 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'art. 6, co. 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38);

(xviii) razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* del D.Lgs 231/2001, inserito dall'art. 5, co. 2 della Legge 20 novembre 2017, n. 167)¹

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica dei singoli Reati.

1.2 L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il D. Lgs. n. 231/01 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto un "modello di organizzazione, gestione e controllo" idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati.

Il suddetto Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- predisporre un adeguato sistema di controllo interno in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso la previsione di una struttura organizzativa, attività e regole attuate dal *management* e dal personale interno volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità di efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali, di attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia all'interno dell'Ente e di conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle politiche interne;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato

¹ In proposito, si specifica che le fattispecie richiamata dall'art. 25 *terdecies* del D.Lgs. 231/2001 sono state oggetto di abrogazione da parte del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, il quale, però, contestualmente, ha previsto l'introduzione di analoghe norme all'interno del codice penale (in particolare, all'art. 604 *bis* c.p.). Come specificato dall'art. 8 del D.Lgs. 1 marzo 2018, "dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale".

a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello al fine di garantire un'efficace attività di controllo sulla sua corretta adozione ed applicazione;

- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'efficace predisposizione del Modello presuppone altresì che:

- l'Ente abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento ("Organismo di Vigilanza");
- l'organo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
- l'Ente abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
- l'autore del Reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

La Società ha per oggetto sociale l'esercizio delle seguenti attività, anche in regime di delega ove applicabile:

- il servizio di gestione collettiva del risparmio, ai sensi degli artt. 33 e seguenti del TUF, realizzato attraverso la gestione del patrimonio e dei rischi dei Fondi di Investimento Alternativi (“**FIA**”), nonché l'amministrazione e la commercializzazione dei FIA gestiti;
- la commercializzazione di FIA gestiti da terzi;
- gestione di portafogli di investimento che includono FIA;
- consulenza in materia di investimenti aventi per oggetto FIA e le categorie di beni in cui può essere investito il loro patrimonio;
- servizi accessori, nonché tutte le attività connesse o strumentali consentite dalla normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, comprese altre attività funzionali alla gestione dei beni di FIA.

Coerentemente con tali attività, la Società si è dotata di un sistema di controllo interno conforme a quanto previsto nelle rilevanti disposizioni di legge e regolamentari.

La Società - al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, a tutela della posizione e dell'immagine propria e del gruppo, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri Dipendenti - ha ritenuto inoltre opportuno procedere all'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto.

Tutte le operazioni rientranti nelle Attività a Rischio devono pertanto essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure aziendali e alle regole contenute nel Modello.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, la Società, con delibera del 28 febbraio 2012, ha affidato ad un organismo collegiale (composto da soggetti in possesso dei requisiti descritti al successivo paragrafo 4.1) l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di

curarne l'aggiornamento.

2.2 Il sistema organizzativo in linea generale e funzione del Modello

Scopo del presente Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di Reato contemplate dal Decreto.

In linea generale, il sistema organizzativo della Società si attiene ai requisiti essenziali di chiarezza, formalizzazione, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, rappresentanza, definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Anche a supporto di quanto indicato nel presente Modello, la Società si è dotata di strumenti organizzativi (protocolli, procedure, policy, circolari, manuali operativi) improntati ai requisiti di cui sopra.

A tal riguardo, gli strumenti organizzativi già adottati e quelli eventualmente ancora da adottare, così come i principi comportamentali indicati nel presente Modello si caratterizzano per:

- separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che lo avvia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.

Per ciò che concerne specificamente il presente Modello, lo stesso si propone come finalità quelle di:

- sensibilizzare gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti ed i Collaboratori Esterni e diffondere a tutti i livelli della Società le regole comportamentali e le procedure istituite;
- effettuare una mappatura delle Aree Aziendali a Rischio della Società e delle Attività a Rischio nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Aree Aziendali a Rischio, la consapevolezza di poter

incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree Aziendali a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi.

2.2.1 Il sistema di deleghe e procure

In particolare per ciò che concerne il sistema di deleghe e procure adottato dalla Società, lo stesso contempera due diverse esigenze: da un lato garantisce la tracciabilità ed evidenza delle operazioni ricomprese nelle Aree Aziendali a Rischio, dall'altro consente la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Ai fini del presente Modello, e quindi di un'efficace prevenzione dei Reati, il sistema di deleghe rispetta i seguenti principi:

- le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma e sono aggiornate tempestivamente;
- ciascuna delega definisce in modo specifico e non equivoco i poteri del delegato, il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o *ex lege* o statutariamente;
- il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

2.3 La metodologia adottata per la costruzione del Modello

La Società, in considerazione di quanto disposto dal Decreto, ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del presente Modello e ai suoi costanti

aggiornamenti, conferendo specifico mandato a consulenti esterni con la collaborazione di un *team* interno.

La predisposizione del presente Modello e i suoi successivi aggiornamenti, sono stati preceduti da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi di commissione dei Reati in linea con le disposizioni di cui al Decreto e con le Linee Guida Assogestioni adottate in materia.

La predisposizione del Modello e i suoi successivi aggiornamenti sono stati preceduti da un'attività preventiva di esame della documentazione della Società e da una serie di interviste con i soggetti chiave mirate ad analizzare il *modus operandi* della Società e all'individuazione e comprensione, di volta in volta, dei processi sensibili nell'ambito delle Aree Aziendali a Rischio e dei sistemi e procedure di controllo già adottati in relazione ai medesimi.

Sulla base delle Aree Aziendali e delle Attività a Rischio di volta in volta identificate, degli strumenti organizzativi e dei controlli già adottati dalla Società, nonché delle previsioni e delle finalità del Decreto, sono state individuate le azioni per migliorare detti strumenti, nonché i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo specifico per la Società.

2.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di Reato

Il presente Modello è composto, nella sua versione attuale, da una “Parte Generale” e da 10 “Parti Speciali” riferite alle singole categorie di reato rispetto alle quali Amundi è risultata svolgere Attività a Rischio.

Dall'analisi dei rischi aziendali condotta ai fini dell'adozione del Modello è emerso che le Attività a Rischio, allo stato, riguardano le seguenti tipologie di reati:

1. reati commessi nei rapporti con la P.A. e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
2. reati societari;
3. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di

provenienza illecita e delitti con finalità di terrorismo;

4. reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (limitatamente all'abuso di informazioni privilegiate);
5. reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
6. delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
7. delitti di criminalità organizzata;
8. reati ambientali;
9. corruzione tra privati;
10. reato di autoriciclaggio.

Le singole Parti Speciali hanno l'obiettivo di garantire che tutti i Destinatari adottino le regole di condotta ivi previste al fine di impedire il verificarsi dei reati nelle stesse considerati.

In particolare, la singole Parti Speciali hanno la funzione di:

- a. dettagliare i principi procedurali che gli Esponenti Aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle diverse aree aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste dal Modello.

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica delle singole Attività a Rischio relative a ciascuna categoria di Reato.

2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

Le modifiche ed integrazioni del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società anche su proposta dell'Organismo di

Vigilanza.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate dall'OdV della Società, anche sulla base delle indicazioni provenienti dai responsabili delle singole aree aziendali.

3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

3.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione della Società gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti devono rispettare le regole di comportamento previste dal presente Modello e quelle indicate nelle singole Parti Speciali.

Gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti, devono in primo luogo conoscere e rispettare:

1. lo Statuto della Società;
2. ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, al sistema di controllo interno e di *reporting* adottato dalla Società.

Le regole, le procedure ed i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, poichè fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti a rispettare.

Gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti devono essere periodicamente aggiornati sulle procedure operative adottate per la prevenzione dei Reati, così come ai Collaboratori Esterni della Società dovrà essere resa nota l'adozione del Modello i cui principi, tramite apposite clausole contrattuali, dovranno essere rispettati quali obblighi contrattuali a carico di tali soggetti.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, lett. b) del Decreto, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, la Società ha deciso di attribuire tale compito ad un organismo collegiale composto da 3 membri. La composizione dell'Organismo di Vigilanza deve essere tale da garantire da un lato la presenza di soggetti che ricoprano all'interno della Società una posizione che, per ragioni di ordine tecnico e/o organizzativo, siano in grado di assicurare il miglior contributo al perseguimento degli obiettivi propri dell'Organismo di Vigilanza, dall'altro la sussistenza e l'effettività dei requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza prevalente.

I singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza sono i seguenti.

a) Autonomia e indipendenza.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, quando non siano i membri di quest'ultimo ad essere essi stessi membri dell'OdV).

In sede di costituzione dell'OdV, la sua indipendenza è assicurata dall'obbligo, in capo all'organo dirigente, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento

dei propri doveri (es. consulenze specialistiche, trasferte, etc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza, e se lo sono decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica, i seguenti soggetti:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile, ovvero sia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge contro la mafia);
- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. codice procedura penale o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V, Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa);

2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 codice penale, i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 codice penale);

3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01;

iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9, D.Lgs. 231/01, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;

v. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater TUF.

c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d) Continuità d'azione.

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura interna alla società che garantisce in tal modo la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

4.2 Durata in carica

L'OdV viene nominato per un periodo di tre anni, rinnovabili con delibera del CdA. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione. Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;

- b) non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della Società;
- c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'eventuale appartenenza al Collegio Sindacale, né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- f) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 4.1 che precede.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, una dichiarazione attestante l'esistenza e la successiva persistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 4.7;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nuovi componenti.

Alla luce di quanto sopra e in base alle disposizioni della Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia, l'attuale Organismo di Vigilanza è composto dai membri del Collegio Sindacale della Società.

4.3 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato il compito di vigilare:

- 1) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- 2) sulla idoneità ed efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed ai suoi eventuali mutamenti;

- 3) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV della Società il compito di:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni; per lo svolgimento delle attività verifica e di controllo, di cui al presente punto e dei precedenti L'ODV, potrà avvalersi delle attività di verifica delle funzioni di controllo;
- riferire periodicamente al CdA, circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- assicurare l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Aree a Rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le

segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;

- effettuare periodicamente, avvalendosi delle funzioni aziendali di volta in volta competenti o di consulenti esterni esperti in materie specifiche, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni e atti specifici, posti in essere nelle Aree a Rischio come individuate nel presente Modello;
- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- formulare proposte all'organo amministrativo e/o alle funzioni interessate, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative.
- curare, in caso di controlli, ispezioni, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva fornendo loro adeguato supporto informativo;
- introdurre, se necessario e fermo restando quanto previsto nel presente documento, altre regole operative relative, ad esempio, alla cadenza delle proprie riunioni, alle eventuali specifiche mansioni affidate ai singoli componenti ovvero alla gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico.

Tutte le attività poste in essere dall'OdV, nello svolgimento dei suoi compiti, non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando il potere di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato affidato al CdA, cui risale la responsabilità ultima dell'osservanza degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001.

Per tutto ciò che attiene al funzionamento dell'OdV si fa rinvio al Regolamento dallo stesso approvato.

4.4 Flussi informativi dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza informerà il Consiglio di Amministrazione in ordine all'attività svolta mediante:

- relazione semestrale;
- nonché in genere ogni qual volta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità.

Le suddette relazioni dovranno contenere, oltre al resoconto dell'attività svolta, anche l'indicazione delle eventuali criticità riscontrate e gli interventi correttivi e migliorativi pianificati, nonché il loro stato di realizzazione.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CdA o potrà a sua volta fare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello.

Di ogni adunanza dell'OdV con il CdA o con singoli componenti dello stesso dovrà rimanere evidenza scritta conservata tra gli atti della Società.

4.5 Coordinamento dell'OdV con le altre figure aziendali

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici e precisamente:

- con la funzione *Legal* per gli adempimenti Sociali che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei Reati;
- con la funzione *Human Resources* in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari;
- con il responsabile della funzione *Finance* in ordine alla gestione dei flussi finanziari;
- con l'RSPP per le tematiche relative alla sicurezza sul lavoro;
- con le funzioni di controllo (*Compliance & AML, Internal Audit e Risk(s)*) per il coordinamento dell'attività di verifica e controllo.

4.6 Flussi informativi verso l'OdV da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi

L'art. 6, co. 2, lettera d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso. L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni e informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Gli Esponenti Aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV:

1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano la Società, i suoi Esponenti o i suoi Dipendenti;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali o dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
 - i rapporti preparati dai responsabili di ciascuna area aziendale della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;

- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori in capo ad Esponenti Aziendali e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.
2. ogni condotta illecita o presunta tale, di rilevanza in ordine alla disciplina di cui al Decreto, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, ovvero ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.
 3. le modifiche relative all'organizzazione aziendale tali da incidere sulla struttura o sulle previsioni del presente Modello.

I Collaboratori Esterni avranno, altresì, l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al presente paragrafo.

L'OdV riceverà, anche attraverso l'acquisizione delle prescritte relazioni destinate alle Autorità settoriali, un'informativa annuale relativa alle attività delle funzioni di *Compliance & AML, Risks e Internal Audit*.

Si evidenzia, inoltre, che con Legge 30 novembre 2017, n. 179, il Legislatore ha introdotto nella disciplina di cui al Decreto il cosiddetto *whistleblowing*, ovvero sia un istituto teso all'agevolazione delle segnalazioni di eventuali irregolarità (*i.e.* violazioni, o presunte violazioni, del Modello) e alla tutela del soggetto segnalante.

4.7 Modalità delle segnalazioni

Qualora un Esponente Aziendale o un Dipendente desideri effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, dovrà riferire direttamente all'OdV.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stata istituita una casella *e-mail* dell'Organismo di Vigilanza. Le segnalazioni possono altresì essere trasmesse per posta all'indirizzo: Odv231AmundiRE@amundi.com.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

In ogni caso, l'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Per ciò che concerne i Collaboratori Esterni, gli stessi potranno fare le segnalazioni di cui al precedente paragrafo 4.6 direttamente all'OdV.

4.8 Whistleblowing e canali alternativi di segnalazione

Come previsto dalla sopra citata Legge n. 179/2017, relativa al *whistleblowing*, la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati ai soggetti segnalanti:

- a) uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) che nel sistema disciplinare (meglio descritto *infra*), siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Si precisa, altresì, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei

soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

Inoltre, l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Da ultimo, si precisa che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 c.p. e all'art. 2105 c.c. (fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata). Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

La Società, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di *whistleblowing*, mette a disposizione di tutti i collaboratori l'applicativo Company Protection, accessibile liberamente via internet da qualsiasi dispositivo al link:

<https://www.companyprotection.ch/index.cfm?mode=4>

Codice di accesso: AmundiItaly.

4.9 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

Inoltre, in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 179/2017, le segnalazioni verranno gestite in modo tale da garantire (oltre alla riservatezza dei segnalanti) gli stessi segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

I componenti dell'OdV si astengono altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 4.3 e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

5. SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

5.1 La diffusione dei contenuti del Modello

Il Modello, una volta approvato e/o modificato dal Consiglio di Amministrazione, viene diffuso tramite e-mail a tutti gli Esponenti e rete intranet ai Dipendenti (inclusi i dirigenti) ai quali è fatto obbligo di rilasciare un'apposita dichiarazione attestante l'impegno al rispetto dello stesso.

Tale modalità dovrà essere altresì seguita per ogni Dipendente neo-assunto.

5.2 L'attività di formazione

La formazione del personale sui contenuti del Modello è gestita dalla funzione *Human Resources*, in stretta cooperazione con l'OdV.

A tal riguardo, con cadenza almeno annuale la funzione *Human Resources* propone all'OdV un piano di formazione che preveda eventualmente, anche interventi di tipo diversificato a seconda della collocazione degli Esponenti Aziendali all'interno della Società o della connessione delle rispettive attività ad una delle Aree Aziendali a Rischio indicate nel Modello.

A completamento di tale attività di formazione potrà essere altresì prevista la compilazione di questionari di valutazione attestanti l'avvenuta formazione.

I corsi di formazione devono avere frequenza obbligatoria: è compito della funzione *Human Resources* informare l'OdV sui risultati - in termini di adesione e gradimento - di tali corsi.

Idonei strumenti di comunicazione saranno altresì adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello.

5.3 Informativa a Consulenti, Controparti e Fornitori

Dovrà infine essere fornita ai Collaboratori Esterni apposita informativa sull'adozione e contenuti del presente Modello.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare e di sanzioni (che devono essere commisurate alla violazione e dotate di potere deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del suddetto sistema sanzionatorio presuppone la mera violazione delle disposizioni del Modello; esso, pertanto, troverà applicazione indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche uno dei Reati.

In virtù di quanto previsto dalla sopra citata Legge n. 179/2017, relativa al *whistleblowing* e con riferimento a qualunque destinatario del Modello, si precisa che tra le condotte passibili di sanzione devono essere considerate altresì la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

6.2 Sanzioni per i Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello nonché la violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante o l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esclusi i dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni applicabili ai Dipendenti che siano quadri o impiegati - conformemente con la tipologia di sanzioni previste dal CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali - sono le seguenti:

1. **Rimprovero verbale;**
2. **Rimprovero scritto;**
3. **Sospensione dal servizio e dal trattamento economico (per un periodo non superiore a 10 giorni);**
4. **Licenziamento per giustificato motivo;**
5. **Licenziamento per giusta causa.**

Fermi restando gli obblighi per la Società scaturenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività a Rischio, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività a Rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- c) violazione delle misure a tutela del segnalante, ovvero effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

Il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente Modello spetta all'Organismo di Vigilanza, il quale trasmette i risultati delle indagini svolte agli organi a cui deve riferire ai sensi e secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 4.4.

La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente capitolo spetta all'Amministratore Delegato della Società, il quale riferirà in merito all'Organismo

di Vigilanza.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della Società, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree Aziendali a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ovvero in caso di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante o di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, si provvederà a disporre il licenziamento per giusta causa, in conformità con quanto previsto dal CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Si sottolinea infine come l'adesione dei dirigenti ai principi e alle regole contenute nel Modello costituirà elemento di valutazione professionale che potrà avere riflessi nel percorso di carriera o retributivo.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità e autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo (a titolo esemplificativo, nell'ipotesi di segnalazione di lieve entità avente ad oggetto la mancata partecipazione di un dipendente ad attività formativa in materia 231, seguirà un rimprovero scritto ovvero in caso di mancata segnalazione o segnalazione mendace riguardante la commissione da parte di un altro dipendente di un reato *ex* Decreto si potrà giungere fino al licenziamento.

7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

7.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del Modello ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, o nell'ipotesi di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate, da parte degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale (nella loro veste di membri del Collegio stesso e non di Organismo di Vigilanza), l'OdV (o i suoi componenti diversi da colui il quale abbia posto in essere la violazione) informerà il Consiglio di Amministrazione della Società, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore o il membro del Collegio Sindacale condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV (o agli altri membri dell'OdV che non si sono resi colpevoli o partecipi alla violazione), che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione come sopra indicato.

All'atto della nomina a Consigliere di Amministrazione o Sindaco, il soggetto nominato si impegnerà a dimettersi (nel caso del Sindaco, lo stesso si dimetterà sia dal Collegio Sindacale sia dall'OdV) nel caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei Reati previsti dal Decreto o comunque per altro reato che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.

7.2 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato sanzionato dal Decreto potrà determinare le conseguenze previste dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, tra cui ad esempio la risoluzione del rapporto contrattuale, l'eventuale richiesta di risarcimento del danno, ecc. qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

7.3 Misure nei confronti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante e in particolare degli obblighi di riservatezza relativi alla segnalazione, da parte di uno o più membri dell'OdV, gli eventuali altri membri dell'OdV ovvero uno tra Amministratori e/o membri del Collegio Sindacale (laddove persona diversa dai membri dell'OdV coinvolti), informerà immediatamente il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico al membro o ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di altri in sostituzione.

8. VERIFICHE PERIODICHE

In ossequio a quanto disposto dal paragrafo 4.4, l'Organismo di Vigilanza redige con cadenza almeno annuale una relazione in cui, tra le altre cose indicate nel paragrafo 4.4 pianifica, in linee generali, la propria attività di verifica e di controllo.

È fatta salva la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati (c.d. *mystery audit*).

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto delle singole aree aziendali a seconda del settore di operatività di volta in volta sottoposto a controllo, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità.

Nel corso delle suddette verifiche e ispezioni, all'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

Con riguardo all'oggetto delle verifiche, le stesse potranno distinguersi in:

- (i) verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e sui contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società e rilevanti per le Aree a Rischio;
- (ii) verifiche sulle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Le verifiche e il loro esito sono inserite nel *report* periodico al Consiglio di Amministrazione, nel quale sono segnalate le criticità eventualmente emerse e suggerite le azioni da intraprendere.

PARTE SPECIALE

1

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE

DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. **LE FATTISPECIE DEI REATI (ARTT. 24, 25 E 25-DECIES DEL DECRETO)**

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati contemplati nella presente Parte Speciale, indicati negli artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto.

- ***Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tale reato potrebbe ad esempio configurarsi qualora la Società ottenga un finanziamento pubblico per l'organizzazione di attività formative in favore dei propri Dipendenti poi utilizzato per finalità diverse.

- ***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga successivamente fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; v. *infra*), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione, e dunque non si concreti in "artifici" o "raggiri" ma in una mera condotta omissiva o semplice mendacio.

- ***Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri - intendendosi inclusa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea - tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; alla predisposizione di documentazione non veritiera per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costituzione di un fondo ovvero la partecipazione ad una gara per la gestione di un fondo pensionistico al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

- ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)***

Il reato in oggetto si perfeziona allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardino l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

- ***Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)***

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico. Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

• ***Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 320 c.p.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per esercitare le proprie funzioni o i propri poteri riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità non dovuti o ne accetta la promessa.

La norma punisce sia la compravendita di singoli atti di ufficio, precedentemente riconducibili alla fattispecie di corruzione impropria, sia la c.d. corruzione per asservimento, ossia la "messa a libro paga" del pubblico agente, svincolata dal riferimento a uno specifico atto. In quest'ultima ipotesi il pubblico amministratore non si limita a fare mercimonio di un singolo atto d'ufficio, ma concede al privato la sua generale disponibilità in vista del conseguimento di una serie indeterminata di risultati vantaggiosi.

Per quanto attiene il concetto di “utilità”, la stessa può ad esempio consistere nell’assunzione di un familiare, nell’attribuzione di una consulenza o in qualsivoglia altra utilità diversa dalla dazione diretta di danaro.

Ai sensi dell’art. 320 c.p. le disposizioni di cui all’art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.

- ***Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319-bis e 320 c.p.)***

L’ipotesi di reato di cui all’art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità non dovuta o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d’imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

Ai sensi dell’art. 320 c.p., le disposizioni dell’art. 319 c.p. si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

Ai sensi dell’art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

- ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (penale, civile o amministrativo), si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un esponente aziendale della Società faccia "pressioni" nei confronti di un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione di un procedimento penale).

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

- ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La punibilità è estesa anche al privato che subisce l'attività induttiva, a cui è riservato un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto per il pubblico funzionario.

- ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere le proprie funzioni o esercitare i propri poteri, omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

- ***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (Art. 322-bis c.p.)***

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le fattispecie di reato previste dagli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e

quarto comma, c.p. si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

• ***Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)***

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all'infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

È prevista la diminuzione della pena nel caso i fatti siano di particolare tenuità.

Con riferimento alle fattispecie di reato di tipo corruttivo, profili di rischio in capo alla Società potrebbero eventualmente individuarsi nelle ipotesi in cui un Dipendente ovvero un Consulente della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di ottenere - a titolo esemplificativo - l'aggiudicazione di una gara d'appalto, l'ottenimento di un'autorizzazione all'esercizio di una data attività, informazioni non dovute in merito ad un accertamento fiscale in corso.

Per quanto riguarda invece la cd. corruzione passiva, la Società non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe tuttavia concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi di sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione, anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

• ***Concussione (art. 317 c.p.)***

L'art. 317 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso.

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di concussione commesso

da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 110 c.p. o rispondere della diversa ipotesi delittuosa (qualora la condotta del Pubblico Ufficiale si sostanzia in un'induzione indebita a dare o premettere denaro o altra utilità) prevista e punita dall'art. 319-*quater* c.p.

Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio: si pensi al dipendente della Società che svolga l'incarico di componente di una giunta comunale. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un vantaggio alla Società.

• ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)***

Ai sensi di tale articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

2. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

2.1 Enti della Pubblica Amministrazione

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (ricomprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia

Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS, COVIP, sezioni fallimentari);

- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL/ATS/AUSL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'articolo n. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” colui il quale esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall'art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- (i) la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- (ii) la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, etc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357, è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e cioè la differenza dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

1. potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad es. sindaco o assessore di un Comune, componenti di una commissione di gara d'appalto, dirigente di azienda pubblica);
2. potere autoritativo, inteso come potere attraverso cui si esplica la supremazia della P.A. nei confronti di privati cittadini (es. componenti di commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, funzionari di Autorità di Vigilanza);
3. potere certificativo, inteso come potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce un'efficacia probatoria privilegiata (es. notaio).

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico - amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

2.3 Incaricati di Pubblico Servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di Pubblico Servizio” si rinviene all'articolo n. 358 c.p. il quale recita che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*”

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

In tale definizione rientrano ad esempio i dipendenti delle Autorità di Vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, o gli impiegati di uffici pubblici.

In relazione ai fondi pensionistici, la giurisprudenza della Corte di Cassazione² ha chiarito che ai fini della qualificazione dell'attività come “*pubblico servizio*” non è

² Corte di Cassazione penale, sez. VI, sentenza del 24 ottobre 1995, n. 11240: pronuncia relativa al caso di corruzione di esponenti del Fondo Pensioni Cariplo che la Corte di Cassazione ha confermato essere

determinante la natura pubblica o privata del soggetto che la svolge, essendo solamente necessaria “*l'esistenza di un atto dello Stato o dell'Ente Pubblico con il quale l'attività venga assunta come propria degli stessi*”. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'attività di assistenza previdenziale - essendo un'attività che lo Stato, in via generale, riserva a sé in quanto costituzionalmente garantita dall'art. 38 della Costituzione – costituisce un “*pubblico servizio*” solo qualora sia prevista obbligatoriamente dalla legge, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto che la svolge. I fondi pensione sono, quindi, considerati “*incaricati di pubblico servizio*” solo qualora il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori sia previsto obbligatoriamente dalla legge, seppur in forma integrativa.

Alla luce del suddetto orientamento giurisprudenziale si esclude che i fondi pensionistici complementari possano essere considerati “*incaricati di pubblico servizio*”, in quanto esercenti attività previdenziale in forma volontaristica.

“*incaricati di pubblico servizio*”. Tale qualifica deriva dal fatto che la destinazione dei contributi al fondo era prevista, seppur in via integrativa, obbligatoriamente.

3. ATTIVITA' A RISCHIO

Le principali Attività a Rischio nell'ambito dei Reati nei rapporti con la P.A. che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- (i) Gestione corrente dei rapporti con la pubblica amministrazione e le Autorità di Vigilanza
- (ii) Omaggi e liberalità
- (iii) Scelta dei consulenti
- (iv) Esternalizzazione delle attività e scelta degli *outsourcer*

4. REGOLE DI COMPORAMENTO

4.1 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto – a carico dei Dipendenti e degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali – di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di Reato.

4.2 Principi specifici di comportamento

Nell'ambito dei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione è in particolare fatto divieto a tutti i Dipendenti e agli Esponenti Aziendali di:

- a) effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla rispettiva procedura aziendale, nonché ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;

- c) effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine della Società;
- d) promettere o offrire a funzionari della P.A (o loro parenti o affini) la prestazione di consulenze e/o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- e) sollecitare o ottenere informazioni e/o documenti riservati;
- f) esibire documenti/dati falsi o alterati, sottrarre o omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- g) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti;
- h) presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;
- i) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- j) effettuare pagamenti in contanti.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere formalmente conferito potere in tal senso;
- a tutti coloro che nell'ambito della gestione di fondi previdenziali di natura obbligatoria, intrattengono rapporti con incaricati di pubblico servizio sono attribuite da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato procure speciali munite di limitati poteri di spesa;

- la Società registra e conserva tutti i flussi finanziari interni ed effettua controlli periodici sugli stessi al fine di far emergere eventuali atti di disposizione “*anomal?*” delle disponibilità finanziarie della stessa;
- la scelta dei Collaboratori Esterni deve essere compiuta in modo trasparente e secondo specifica procedura interna che preveda la selezione delle Controparti Contrattuali tra quelle già inserite nell' apposita *check list* o, in alternativa, facendo ricorso ad una procedura formalizzata di *beauty contest* attraverso la quale vengono confrontate in termini economici e qualitativi le proposte contrattuali di almeno tre possibili Controparti; è possibile che vi siano eccezioni a questo principio giustificate di volta in volta da particolari esigenze e comunicate all’OdV (es. consulenti storici della Società);
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie ed amministrative (ad es. in relazione alle verifiche dell'INPS, a verifiche tributarie, etc.) devono partecipare esclusivamente i soggetti a ciò delegati in virtù di atto formale e almeno due soggetti congiuntamente. Di ogni ispezione deve essere redatto formale verbale che riporti l'esito dell'ispezione stessa. In tali ipotesi, l'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva mediante apposita comunicazione interna inviata a cura della funzione aziendale di volta in volta interessata;
- in occasione della partecipazione a gare pubbliche o per la gestione di fondi di natura pubblica, la Società mantiene un comportamento improntato alla massima completezza e genuinità della documentazione da fornire. A tal fine la Società prevede controlli della documentazione idonei a garantire la non manipolabilità degli stessi, dalla fase di preparazione della domanda, per tutta la durata della procedura, fino all'eventuale aggiudicazione ed esecuzione del rapporto contrattuale con la PA;
- in caso di partecipazione a gara pubblica, se le caratteristiche della stessa lo richiedono, deve essere nominato un Responsabile Interno (o più Responsabili Interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) che provvede a compilare - e ad aggiornare nel corso dello svolgimento della gara - un'apposita Scheda di Evidenza da cui risultino: a) la pubblica amministrazione coinvolta; b) la descrizione dell'operazione; c)

l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti; d) l'indicazione di eventuali Consulenti o Controparti incaricati di assistere o collaborare con la Società nella partecipazione all'operazione; e) altri elementi e circostanze attinenti alla procedura di gara (quali: movimenti di denaro effettuati) nonché f) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Consulenti e Contraenti da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;

- di qualunque criticità sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve essere informato l'OdV con nota scritta.

4.3 Contratti con i Collaboratori Esterni

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi dei principi contenuti nel presente Modello.

In particolare, nei contratti con i legali esterni devono essere apposte specifiche clausole che prevedano il rispetto dei principi etici adottati dalla Società e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni di volta in volta competenti (i.e. Responsabile Funzione Legal, Internal Audit e Compliance & AML) – il sistema di deleghe in vigore relativo ai poteri di gestione dei rapporti con la P.A., suggerendo eventuali modifiche qualora il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali;
- b) emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni - conservate su supporto cartaceo o informatico - relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività a Rischio, così come individuate al precedente capitolo 3, e in genere, nei rapporti nei confronti con la P.A.;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni aziendali, la tipologia di rapporti in essere con la P.A. e le modalità con cui gli stessi si espletano;
- d) indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- e) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE

2

REATI SOCIETARI

1. **LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati societari indicati dal D.Lgs. 231/2001. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 25-ter.

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)*

Il reato di false comunicazioni sociali viene integrato allorché, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato sussiste anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

A dette società sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

* * *

L'art. 2621-bis c.c., “Fatti di lieve entità”, prevede quanto segue: “*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale*”.

L'art. 2621-ter c.c., infine, prevede la “*non punibilità per particolare tenuità*” e precisamente: “*Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621bis*”.

- *Impedito controllo (art. 2625 c. c.)*

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle

riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate e che, inoltre, non possono essere acquistate azioni eccedenti la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute dalle società controllate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)*

Tale ipotesi si realizza tra l'altro quando: l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma c.c., se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Il primo comma dell'articolo 2391 c.c. obbliga l'amministratore a dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale e, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c. e art. 2635-bis c.c.)*

Si rinvia alla Parte Speciale 9 per la trattazione specifica dei reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare ad esempio l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione. Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche, gruppi bancari e intermediari finanziari.

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza altresì quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2. ATTIVITA' A RISCHIO

Le principali Attività a Rischio nell'ambito dei Reati societari che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- i) predisposizione delle comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ii) rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza e le autorità fiscali;
- iii) predisposizione della documentazione relativa alla sollecitazione dell'offerta (prospetti informativi);
- iv) composizione e operatività del consiglio di amministrazione e rispetto delle sue competenze e decisioni.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali – di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001).

Sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale, fino alle fasi eventuali di liquidazione o cessazione della Società;
2. garantire che i processi di formazione della volontà sociale, nonché l'attività stessa, ivi compresa quella di controllo, vengano svolti correttamente;
3. evitare di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato di cui alla presente Parte Speciale;
4. evitare in ogni modo di compromettere l'integrità, la reputazione e l'immagine della Società e del Gruppo;
5. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. A questo proposito, è fatto espresso divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
6. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Società, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
7. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. A questo proposito è fatto espresso divieto di:
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
 - determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
8. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge, non frapponendo alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza. A questo proposito è fatto espresso divieto di:
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile;
 - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti alla realtà, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte dell'autorità amministrativa (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o

anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti con riferimento alle Attività a Rischio individuate nel presente Modello.

La Società, ad integrazione delle procedure di seguito descritte, può attivare programmi di informazione e formazione periodica degli Esponenti Aziendali sulle norme e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti.

4.1 Predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società

La redazione dei suddetti documenti deve essere effettuata in base ai seguenti principi:

- determinazione chiara e completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, dei criteri contabili per l'elaborazione dei dati e della tempistica per la loro consegna alle aree aziendali responsabili;
- trasmissione di dati ed informazioni all'area aziendale responsabile (o a eventuali *outsourcer*) - cui è affidata la gestione degli aspetti contabili, amministrativi e fiscali - attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- previsione di un sistema di "certificazione" in forza del quale i soggetti coinvolti nella formazione dei dati di bilancio sono tenuti a sottoscrivere i dati, le informazioni e le stime inviate all'amministrazione in modo da garantirne la relativa validità e correttezza.

4.2 Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia, Covip, etc.) e gestione dei rapporti con le stesse

Con riferimento alle attività della Società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base ai seguenti principi:

1. attuazione di tutti gli interventi e i presidi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni, avvalendosi anche dell'ausilio degli *outsourcer* informatici, per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'Autorità di Vigilanza e alle autorità fiscali deputate a rilevarli, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
2. adeguata formalizzazione e proceduralizzazione dei processi in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti così definiti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
3. nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità;
4. alle ispezioni svolte dalle autorità di vigilanza o dalle autorità fiscali devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato dell'ispezione con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

4.3 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei Reati societari in genere

In aggiunta ai presidi adottati dalla Società, si dispone l'attuazione delle seguenti regole integrative:

- attivazione di un programma di formazione e di informazione periodica sulle regole/procedure interne esistenti e sui Reati societari a favore del personale rilevante;
- formalizzazione e/o aggiornamento dei regolamenti interni e delle procedure interne aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

4.4 Contratti con i Collaboratori Esterni

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Società potenzialmente a rischio di Reati Societari, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali avvalendosi anche delle funzioni di controllo;
- vigilare sull'effettiva sussistenza delle condizioni che garantiscono alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle eventuali procedure interne in merito alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e fiscale;
- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure eventualmente adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Societari, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE

3

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

E

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO

1. DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

- **Cliente:** il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie Operazioni con la Società, secondo la definizione di cui al Decreto Antiriciclaggio.
- **Decreto Antiriciclaggio:** il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e successive integrazioni, modifiche e norme attuative, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di attuazione³.
- **Operazione/i:** la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento.
- **Operazioni Sospette:** ogni Operazione rispetto alla quale vi sia il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio (ad esempio sulla base delle sue caratteristiche, entità, natura, capacità economiche del soggetto cui è riferita, etc.) o di finanziamento al terrorismo.
- **Rapporto Continuativo:** un rapporto di durata, rientrante nell'attività sociale, che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisca in una sola Operazione.
- **Reati di Riciclaggio:** i reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto, ovvero i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), nonché le fattispecie indicate nell'art. 2 del Decreto Antiriciclaggio.

³ Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è stato da ultimo modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 attuativo della Direttiva 2015/849 (cosiddetta "IV Direttiva Antiriciclaggio").

- **Responsabile della Funzione Antiriciclaggio:** il soggetto nominato dalla Società che ricopre altresì l'incarico di Delegato Responsabile della segnalazione di Operazioni Sospette (c.d. Delegato SOS) (per tale intendendosi, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Decreto Antiriciclaggio, il soggetto incaricato di ricevere la segnalazione di operazioni sospette, di esaminarla ed eventualmente di inviarla all'UIF).
- **Reato di Finanziamento del Terrorismo:** il reato introdotto con il D.Lgs. 109/2007 in recepimento della Direttiva 2005/60/CE⁴.
- **Unità di Informazione Finanziaria o UIF:** la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

⁴ La IV Direttiva Antiriciclaggio ha abrogato la Direttiva 2005/60/CE con effetto dal 26 giugno 2017. La stessa è stata recepita dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-*octies*, attraverso il Decreto Antiriciclaggio, nonché ai Delitti con finalità di terrorismo (in particolare al reato di finanziamento del terrorismo) considerata l'affinità dei presidi aziendali finalizzata alla prevenzione di entrambe le fattispecie.

Per Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, si intendono:

- *ricettazione (art. 648 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il danaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al danaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col danaro di provenienza delittuosa oppure al danaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al

caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

- *riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

- *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire".

Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

- *Il Decreto Antiriciclaggio*

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi superiori alle soglie di legge con strumenti di pagamento non tracciabili ed assicurando la tracciabilità delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in apposito archivio.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti e/o del finanziamento al terrorismo:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 3.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il

tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti (elencati all'art. 3 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi. In tale ambito rientra anche l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
3. l'obbligo di astenersi dall'apertura del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione ovvero di porre fine al Rapporto Continuativo già in essere, qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
4. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati all'art. 3 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dagli artt. 31 e ss. del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
5. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati all'art. 3 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

E' bene tuttavia precisare che la violazione di tali obblighi di per sé non comporta la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-*octies* del Decreto, ma è sanzionata ai sensi del Decreto Antiriciclaggio sulla base di una politica preventiva che prescinde dal ricorrere in concreto di una fattispecie penale. Tale approccio mira a garantire il rispetto dei fondamentali principi di dettagliata conoscenza della clientela e della tracciabilità delle

operazioni che costituiscono in ogni caso presidi di controllo primari a prevenzione anche delle fattispecie criminose previste dal codice penale.

*** **

- *Il Reato di Finanziamento del Terrorismo*

L'art. 25-quater del Decreto dispone la punibilità dell'Ente, ove ne sussistano i presupposti, in relazione a delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, da leggi speciali e dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999.

La norma non prevede un elenco di reati chiuso, ma si riferisce ad un qualsivoglia illecito penale caratterizzato dalla finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico perseguita dal soggetto agente.

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione delle principali fattispecie ritenute prima facie rilevanti per la Società, tenuto conto del fatto che nell'esercizio dell'attività finanziaria è di particolare rilevanza il rischio di mettere a disposizione di clientela appartenente o comunque avente legami con la malavita organizzata servizi che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

- ***Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- ***Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)***

Tale norma punisce chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-

quater c.p. , chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo.

- ***Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)***

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo.

- ***Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali***

Tali fattispecie di reato consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

- ***Reati posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999***

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, od obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, perché si configuri una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa anche qualora il soggetto agisse a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione

del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono desumersi da elementi univoci e obiettivi.

La nozione di Finanziamento del Terrorismo

A completamento della descrizione delle fattispecie di cui sopra, si fornisce qui di seguito una breve descrizione della nozione di finanziamento del terrorismo, introdotta con il D.Lgs. 109/2007, di recepimento della direttiva 2005/60/CE emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 26 ottobre 2005.

Per finanziamento del terrorismo si intende: “qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”.

La nuova normativa in tema di finanziamento del terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Ai sensi del D.Lgs. 109/2007, per “congelamento di fondi” si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per “congelamento di risorse economiche” si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

3. ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, vengono di seguito indicate le Attività a Rischio individuate, rispetto alla quali la configurabilità dei Reati di cui alla presente Parte Speciale risulta ipoteticamente possibile.

Di seguito sono elencate quelle attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/2001:

1. *adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio*: identificazione e monitoraggio dell'attività della clientela e adempimento dei relativi obblighi di registrazione, profilazione del rischio nonché valutazione ed eventuale segnalazione di operazioni sospette;
2. *attività di investimento*: intendendosi per tali le attività di investimento in titoli OTC o in Paesi considerati potenzialmente a rischio nonché la gestione di fondi con sede in Paesi non cooperativi;

Con particolare riferimento ai delitti con finalità di terrorismo, sono inoltre emerse le seguenti Attività a Rischio:

1. attività di investimento a favore di clienti provenienti da Paesi considerati “*a rischio terrorismo*”;
2. affidamento di contratti d'appalto a soggetti che – direttamente o indirettamente – perseguono finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

4. **REGOLE GENERALI**

Principi di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello, compresi i Consulenti e le Controparti, si attengano a regole di condotta conformi a quanto quivi prescritto ed alle policy e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei Reati di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/controparti contrattuali anche stranieri;
- non intrattenere rapporti con persone (fisiche o giuridiche) delle quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti di denaro;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- provvedere ad un'adeguata formazione del personale.

Per l'attuazione di tali principi si rinvia alle procedure, particolarmente dettagliate di cui al successivo paragrafo.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

a. Valutazione della clientela in funzione del rischio riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

La Società è dotata di presidi informatici per la raccolta delle informazioni relative a ciascun cliente, tra le quali anche quelle inerenti al titolare effettivo, al fine di determinare i profili di "rischio riciclaggio" e "finanziamento del terrorismo" connessi con ciascun cliente. Le informazioni raccolte sono valutate dalla Società al fine di effettuare una classificazione della clientela in base al rischio.

La Società ha nominato un Responsabile della Funzione Antiriciclaggio ed un Delegato alla segnalazione di Operazioni Sospette (per tale intendendosi, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Antiriciclaggio, il soggetto incaricato di ricevere la segnalazione di operazioni sospette, di esaminarla ed eventualmente di inviarla all'UIF). La Società inoltre eroga periodicamente appositi corsi di formazione al personale. Una specifica procedura prevede l'espletamento degli obblighi di:

- adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo, se esistente;
- registrazione dei dati identificativi dei clienti e del titolare effettivo se esistente nonché delle operazioni rispondenti a determinate caratteristiche nell'Archivio Unico Informatico (AUD);
- monitoraggio continuativo dell'attività della clientela;
- trasmissione periodica dei dati aggregati all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
- segnalazione di operazioni sospette.

Al fine di assicurare il rispetto della procedura è inoltre richiamata la potenziale irrogazione di sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti..

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, sulla base delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali a contatto con la clientela o dai collocatori, potrà decidere di modificare il profilo di rischio attribuito ad ogni singolo cliente.

Dei risultati di tale attività dovrà essere fornita opportuna comunicazione all'Organismo di Vigilanza: in particolare il Responsabile della Funzione

Antiriciclaggio effettua comunicazioni periodiche in relazione al generale andamento delle suddette attività e informa immediatamente l'Organismo di Vigilanza qualora emergano particolari rischi.

b. Segnalazione delle operazioni sospette

Sono sospette quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza inducano a ritenere che il danaro, i beni e le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dalla commissione di Reati di Riciclaggio e di Finanziamento al Terrorismo.

In presenza di un'operazione sospetta, gli Esponenti Aziendali devono farne tempestiva segnalazione al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette il quale avrà il compito di analizzare la documentazione relativa all'operazione segnalata, verificando la sussistenza dei presupposti problematici alla base della segnalazione, anche riscontrando la coerenza dell'operazione con il profilo economico sociale del cliente e l'eventuale esistenza di evidenze preesistenti riconducibili al medesimo soggetto segnalato.

La Società inoltre nell'ambito delle attività di *compliance* presta costantemente attenzione alle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti alle Autorità nazionali e internazionali (i.e. risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e Regolamenti adottati ai sensi dell'art. 215 del Trattato FUE), effettua i controlli richiesti e, qualora venissero riscontrate delle criticità, adotta le misure restrittive ivi richieste. Di tali situazioni, qualora ne ravvisi la necessità, informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Al fine di migliorare e rendere più efficienti i processi e il sistema di controllo e prevenzione del reato di riciclaggio e al fine di adeguarsi alla normativa applicabile, la Società ha provveduto e provvede a quanto segue:

- richiesta a tutti i soggetti collocatori di mettere a disposizione il completo

corredo informativo indispensabile per il puntuale assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e profilatura della clientela,

- attribuzione del profilo di rischio di riciclaggio alla clientela,
- aggiornamento delle basi dati con le informazioni sul titolare effettivo dei rapporti relativi a persone giuridiche e fiduciarie,
- analisi e periodica rivisitazione del complessivo modello organizzativo e procedurale adottato per l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica e profilatura della clientela, con controllo della perdurante coerenza delle previsioni contrattuali contenute nelle convenzioni di collocamento con il quadro regolamentare di riferimento,
- adozione di presidi operativi volti ad impedire l'elaborazione automatica delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch in assenza dei dati sul titolare effettivo,
- revisione e aggiornamento delle procedure aziendali in materia di antiriciclaggio.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei Reati di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo;
- b) proporre eventuali modifiche delle Attività a Rischio in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- c) effettuare le comunicazioni previste dal Decreto Antiriciclaggio.

L'Organismo di Vigilanza svolge altresì un ruolo attivo e propositivo nella formulazione di adeguati programmi e procedure di accertamento per verificare l'osservanza della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo.

PARTE SPECIALE

4

REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO

1. LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati ed illeciti di abuso di mercato contemplati nella presente Parte Speciale, indicati all'art. 25-*sexies* del Decreto e nel Regolamento (UE) n. 596 del 2014, di seguito, “**MAR**”).

1.1 La definizione di “strumento finanziario” rilevante

I reati di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono a:

- (i) gli strumenti finanziari (come definiti all'articolo 1 comma 2 del TUF) ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- (ii) gli strumenti finanziari (come definiti all'articolo 1 comma 2 del TUF) ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- (iii) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; e
- (iv) gli strumenti finanziari non contemplati nei punti precedenti, il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui ai suddetti punti, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti finanziari differenziali.

1.2 La definizione di “informazione privilegiata”

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota una parte della disciplina relativa agli illeciti di abuso di mercato.

Secondo quanto previsto dall'art. 7 MAR (cui fa rinvio l'art. 180, comma 1, lett. b-ter), del TUF) è da considerarsi privilegiata l'informazione (nel prosieguo, le “**Informazioni Privilegiate**”):

- di carattere preciso: ossia un'informazione inerente a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno; deve inoltre trattarsi di informazione sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che

dall'uso potranno effettivamente verificarsi determinati effetti sul prezzo degli strumenti finanziari, per quanto, eventualmente, a “formazione progressiva”⁵;

- non ancora resa pubblica: ossia un'informazione non ancora resa disponibile al mercato, per esempio tramite pubblicazione su siti internet o su quotidiani o tramite comunicazioni effettuate ad Autorità di Vigilanza;
- concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari: ossia una cosiddetta “*corporate information*”, e cioè un'informazione relativa alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente o una cosiddetta “*market information*”, e cioè un'informazione relativa alle vicende di uno o più strumenti finanziari;
- che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati: ossia un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole (investitore-medio) utilizzerebbe come uno degli elementi sui quali fondare le proprie decisioni di investimento.

Si sottolinea, da ultimo, che affinché possa parlarsi di Informazione Privilegiata è necessario che tutte le caratteristiche sopra descritte siano compresenti, essendo sufficiente l'assenza di una sola delle stesse per privare l'informazione del suo carattere privilegiato.

1.3 Le fattispecie di reato di abuso di mercato

1.3.1 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di Informazioni Privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

⁵ Ai sensi dell'art. 7 MAR “*nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso*”, sicché, di conseguenza, “*una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata*”.

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le Informazioni Privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte (il c.d. “*insider trading*”);
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio cui si è preposti o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’art. 11 MAR (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni) (il c.d. “*tipping*”);
- c) raccomanda o induce altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a) (il c.d. “*tuyantage*”).

Commette reato di abuso di Informazioni Privilegiate, inoltre, chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra (è il caso ad esempio del “pirata informatico” che a seguito dell’accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesca ad entrare in possesso di informazioni *price sensitive*).

Il reato in esame potrebbe ad esempio configurarsi qualora un Dipendente del *trading desk* della Società, che acquisisca un’informazione di carattere privilegiato nell’ambito di un rapporto con un *sales trader*, utilizzi detta informazioni per effettuare operazioni sul mercato che si rivelino particolarmente profittevoli per alcuni clienti della Società.

1.3.2 Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Commette reato di manipolazione del mercato chiunque diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione operativa).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti si sottolinea, inoltre, che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un’indicazione fuorviante derivi dall’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell’emittente o di altri soggetti obbligati.

Ai sensi dell’art. 185, comma 1 bis, TUF “*Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse*”, ai sensi dell’art. 13 MAR.

Per le fattispecie delittuose sopra individuate gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia da un minimo di quattrocento ad un massimo di mille quote fatta salva la possibilità di aumentare la suddetta sanzione fino a dieci volte tale prodotto o profitto del reato.

1.4 La responsabilità delle società a titolo di illecito amministrativo di abuso di mercato (art. 187-*quinquies* TUF)

Si provvede qui di seguito a descrivere brevemente il regime di responsabilità per gli illeciti di abuso di mercato di cui all'art. 187-*quinquies* TUF (modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107).

Tale articolo prevede che *“l'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 [ossia: divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate] o del divieto di cui all'articolo 15 [ossia: divieto di manipolazione del mercato] del regolamento (UE) n. 596/2014: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”*.

Tale disposizione opera un rinvio espresso alla normativa europea, disponendo, in particolare, il divieto di porre in essere condotte che violino gli artt. 14 o 15 MAR.

L'art. 14 MAR – in materia di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate – prevede che non sia consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di Informazioni Privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di Informazioni Privilegiate o indurre altri ad abusare di Informazioni Privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito Informazioni Privilegiate.

Tale norma, più ampia rispetto a quella di cui all'art. 184 TUF, vieta altresì: (i) le condotte realizzate dagli *insider* secondari (cioè coloro che, direttamente o indirettamente, abbiano ottenuto dagli *insider* primari accesso all'informazione privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie

delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli *insider* primari, e (ii) le condotte assunte anche con colpa e non solo con dolo.

L'art. 9 MAR prevede in ogni caso una serie di "condotte legittime" non sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 14 MAR applicabili *inter alia* qualora il soggetto che sia venuto in possesso di Informazioni Privilegiate - in relazione allo strumento finanziario cui tali informazioni si riferiscono - sia (i) un *market maker* o una persona autorizzata ad agire come controparte e sempre che l'acquisizione o la cessione dei suddetti strumenti finanziari siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di *market maker* o di controparte per lo strumento finanziario in questione; (ii) sia autorizzato ad eseguire ordini per conto terzi e , qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

L'art. 15 MAR – in materia di manipolazione del mercato – prevede che non sia consentito, in generale, effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato, così ampliando il novero delle condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa. Tale norma punisce infatti chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, compreso internet, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, non essendo richiesto, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false, le operazioni simulate o gli altri artifici siano "concretamente idonee" ad alterare i prezzi.

Per manipolazione del mercato ai sensi del MAR si intendono le seguenti attività:

- a) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
 - i. invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
 - ii. consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale

a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13 MAR;

b) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (*benchmark*) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;

b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;

c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui alle lettere a) o b), in quanto: i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione; ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un

sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (*order book*) degli ordini; oppure
iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;

d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;

e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

Sebbene la disciplina di cui all'art. 187 *quinquies* TUF non sia direttamente rilevante per le finalità di cui al Decreto, il suddetto articolo stabilisce che in relazione agli illeciti ivi previsti si applicano "in quanto compatibili" le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8 e 12 del Decreto. La Società ritiene pertanto che i Destinatari debbano essere resi edotti - attraverso il Modello - sulle gravi implicazioni che da tale norma possano scaturire a carico della medesima ed esorta tali soggetti al rispetto dei principi contenuti nella presente Parte Speciale in quanto ritenuti idonei a prevenire la commissione anche delle due fattispecie ivi richiamate.

2 ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione ai reati e agli illeciti amministrativi e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività ritenute più sensibili ("**Attività a Rischio**") risultano essere, ai fini della Presente Parte Speciale quelle qui di seguito indicate:

- (i) diffusione, mediante qualsiasi mezzo, di informazioni, voci e notizie suscettibili di indicazioni in merito agli strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato;
- (ii) operazioni di investimento /disinvestimento nonché esecuzione degli ordini inerenti i portafogli gestiti (individuali e collettivi);
- (iii) diffusione di studi, ricerche o raccomandazioni.

3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

3.1 Il sistema in linea generale

La Società in quanto operatore nei mercati finanziari nonché società appartenente ad un gruppo bancario i cui soci di riferimento sono banche quotate nel mercato regolamentato, è sottoposta alla disciplina ed alle regole previste dal TUF e dai relativi Regolamenti di attuazione emanati da Consob, le cui disposizioni sono state recepite nella propria struttura organizzativa e normativa. Le modalità di gestione del rischio dei reati e degli illeciti qui considerati risultano, pertanto, replicare comportamenti che dovrebbero già fare parte della prassi interna o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti.

3.2 Principi generali di comportamento

Gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti, in via diretta, e i Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati ed Illeciti Amministrativi di Abuso di Mercato;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato od Illecito Amministrativo rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

La Società nell'ambito del processo di investimento si avvale di distinte strutture per l'attività di gestione e per l'attività di negoziazione.

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di:

- con riferimento al trattamento di informazioni privilegiate

- 1) utilizzare o comunicare informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati, comunque ottenute;

- 2) partecipare a gruppi di discussione o chatroom su internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti strumenti finanziari quotati, o società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti e/o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;
- 3) sollecitare l'ottenimento di informazioni privilegiate su strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, salvo che in base ad accordi contrattuali o ai sensi della normativa applicabile;

- con riferimento alla diffusione di informazioni e/o valutazioni

- 1) effettuare comunicazioni riferite ad emittenti quotate o strumenti finanziari emessi dalle stesse nel mancato rispetto delle procedure interne in materia e senza il preventivo coordinamento con le funzioni preposte a tale compito;
- 2) rivelare a terzi informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzare dette informazioni privilegiate esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenere la confidenzialità sulle stesse;
- 3) comunicare o diffondere all'esterno analisi o valutazioni su uno strumento finanziario quotato (o indirettamente sul suo emittente) che possano influenzare i terzi, dopo aver preso precedentemente posizione su tale strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse;
- 4) diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- 5) diffondere al pubblico valutazioni o una notizia su uno strumento finanziario od un emittente senza prima aver verificato l'attendibilità e il carattere non privilegiato dell'informazione;

- 6) consigliare ai clienti operazioni di investimento sulla base delle informazioni privilegiate in loro possesso, ivi compresi gli ordini impartiti o le operazioni disposte da altri clienti;
- 7) discutere di informazioni privilegiate in presenza di estranei o, comunque, soggetti non autorizzati a conoscere tali informazioni sulla base della normativa vigente;
- 8) discutere di informazioni privilegiate al telefono in luoghi pubblici ovvero in ufficio con la modalità "viva voce", onde evitare che informazioni privilegiate possano essere ascoltate da estranei o comunque da soggetti non autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 9) comunicare qualsiasi informazione all'interno della Società senza il puntuale e metodico rispetto delle normative aziendali sulle barriere (c.d. "*chinese wall*");
- 10) lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non sono autorizzate a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- con riferimento alle operazioni su mercati finanziari

- 1) acquistare, o impartire ordini per l'acquisto di, uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere informazioni fuorvianti sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo;
- 2) concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi (questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario);
- 3) concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari stessi;
- 4) agire consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante

sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;

- 5) effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interessi (a meno che esso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa), allorché tale operazione non sarebbe stata ragionevolmente effettuata in caso di assenza di conflitto di interessi;
- 6) operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in accordo con altri soggetti su un particolare strumento finanziario;
- 7) realizzare un'inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società utilizzando le stesse informazioni privilegiate;
- 8) effettuare operazioni che hanno la finalità di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ecc.);
- 9) impartire ordini di compravendita o eseguire operazioni prima o dopo che la stessa società o soggetti ad essa collegati abbiano diffuso studi, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti;
- 10) acquistare partecipazioni di un emittente appartenente al c.d. "mercato sottile" realizzando poi operazioni volte a farne aumentare i prezzi così da consentire di ottenere *performance* superiori al *benchmark* di riferimento;
- 11) aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo;
- 12) prendere una posizione ribassata su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo;
- 13) aprire una posizione su un determinato strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che la posizione stessa è stata resa nota al pubblico;
- 14) realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società emittente

prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società, a meno che tale operatività non sia basata solo su analisi di mercato, su informazioni non privilegiate ovvero su altre notizie pubblicamente disponibili;

- 15) realizzare operazioni che hanno la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
- 16) omettere di comunicare le operazioni sospette individuate secondo le specifiche procedure predisposte in materia dalla Società. Tale divieto è operativo anche con riferimento alla prestazione dei servizi di negoziazione in conto terzi e di ricezione e trasmissione di ordini.

4.3 Clausole contrattuali

La Società inserisce nei contratti con i Collaboratori Esterni un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi:

- (a) di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello;
- (b) di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza);
- (c) di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Inoltre, nei contratti con i Collaboratori Esterni dovrà essere inserita un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es., clausole risolutive espresse, penali).

A beneficio dei Destinatari si riportano qui di seguito gli indicatori di possibili manipolazioni di mercato di cui all'Allegato I del MAR.

A. Indicatori di manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati indicatori:

a) la misura in cui ordini di compravendita inoltrati o operazioni avviate rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi nello strumento finanziario pertinente, nel contratto a pronti su merci collegato, o prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, in particolare quando tali attività determinano una significativa variazione dei prezzi;

b) la misura in cui ordini di compravendita inoltrati o operazioni avviate da persone con un'importante posizione di acquisto o di vendita in uno strumento finanziario, in un contratto a pronti su merci collegato, o in un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, determinano significative variazioni nel prezzo di quello strumento finanziario, del contratto a pronti su merci collegato o del prodotto oggetto d'asta sulla base quote di emissioni;

c) se operazioni avviate non portano a modificare la titolarità economica di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni;

d) la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni avviate o gli ordini annullati prevedono inversioni di posizione nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi nel relativo strumento finanziario, in un contratto su merci a pronti collegato o in un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, e possono essere associati a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario, un contratto su merci a pronti collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni;

e) la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni avviate sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e determinano una variazione del prezzo che successivamente si inverte;

f) la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte in denaro o lettera di uno strumento finanziario, di un contratto su merci a pronti collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o, più in generale, la rappresentazione del book di negoziazione (*order book*) a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione; e

g) la misura in cui vengono inoltrati gli ordini di compravendita o vengono avviate le operazioni nel momento preciso o intorno al momento in cui vengono calcolati i prezzi

di riferimento, i prezzi di regolamento e le valutazioni, determinando variazioni nei prezzi che hanno effetti su detti prezzi e valutazioni.

B. Indicatori di manipolazioni consistenti nell'utilizzazione di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati indicatori:

a) se gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni avviate da determinate persone sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle stesse persone o da persone a esse collegate; e

b) se vengono inoltrati ordini di compravendita o avviate operazioni da parte di determinate persone, prima o dopo che le stesse persone o persone a esse collegate abbiano elaborato o diffuso raccomandazioni di investimento che sono errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi determinanti.

4.4 Formazione

La Società predispose un programma di formazione-informazione periodica dei Destinatari della presente Parte Speciale 4 sui reati e gli illeciti amministrativi di *market abuse* e sulle relative procedure aziendali in essere. Tale formazione deve essere obbligatoriamente recepita dai Destinatari secondo quanto previsto nella Parte Generale.

4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nelle procedure di Gruppo.

4.1. Principi procedurali relativi al trattamento delle informazioni privilegiate

Coerentemente con il sistema di *corporate governance* della Società, nonché con i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti previsioni:

1. il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto delle relative disposizioni organizzative interne in cui sono indicati:
 - (i) compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione di tali informazioni;
 - (ii) le norme che regolano la diffusione delle medesime e
 - (iii) le modalità che i responsabili sono tenuti a seguire per il loro trattamento e la loro pubblicazione.

In ogni caso, ogni qualvolta sussista il dubbio se un'informazione rivesta il carattere di informazione privilegiata, prima di essere diffusa o trasmessa dovrà essere richiesto il parere preventivo del responsabile della funzione *Compliance* come indicato nelle procedure aziendali;

2. ad integrazione delle procedure indicate ai precedenti punti, la funzione deputata alla gestione delle informazioni privilegiate istituisce ed aggiorna puntualmente e costantemente un registro delle persone in possesso delle informazioni privilegiate secondo quanto previsto dal TUF;
3. i documenti contenenti informazioni privilegiate devono essere catalogati utilizzando nomi in codice, ove possibile;
4. i documenti contenenti informazioni privilegiate devono essere conservati in armadi chiusi o, per le strutture che ne siano dotate, negli appositi armadi di sicurezza;
5. i documenti contenenti informazioni privilegiate non più necessari e per i quali non vi siano obblighi di conservazione devono essere eliminati mediante utilizzo di "distruggi documenti", laddove disponibili;
6. i documenti elettronici contenenti informazioni privilegiate devono essere gestiti

con particolare riservatezza, tramite appositi applicativi.

4.2. Principi procedurali volti ad evitare reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato

La Società al fine di prevenire la commissione dei suddetti reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dalle suddette procedure:

1. monitora le operazioni poste in essere da tutti gli Esponenti Aziendali, dai Dipendenti e da eventuali Collaboratori Esterni al fine di individuare eventuali comportamenti idonei ad integrare le fattispecie di reato o di illecito amministrativo di manipolazione del mercato;
2. predispone presidi procedurali e sistemi informativi specifici volti ad individuare elementi e circostanze idonee ad integrare comportamenti che potrebbero costituire manipolazione del mercato;
3. individua le funzioni competenti, i compiti e le modalità di monitoraggio delle suddette operazioni;
4. istituisce attività di *detecting* che prevedono attività di screening, "*test del ragionevole sospetto*";
5. prevede diversi livelli di controllo e di analisi delle operazioni rilevate;
6. nomina un responsabile che, effettuata un'ultima valutazione delle suddette operazioni, provvede alla segnalazione all'Autorità di Vigilanza;
7. aggiorna i sistemi di rilevazione delle operazioni potenzialmente sospette a seconda dell'operatività e delle esigenze aziendali.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Società potenzialmente a rischio di Reati ed Illeciti Amministrativi di Abuso di Mercato, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati e gli Illeciti Amministrativi di Abuso di Mercato sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale;
- monitoraggio sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate;
- verifica periodica dell'adeguata attività di formazione.

A tal fine all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza riceverà informativa puntuale e periodica su tutte le operazioni sospette segnalate alla Consob.

PARTE SPECIALE

5

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

E

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È
IRREGOLARE**

1. DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni qui di seguito indicate.

- **BS – OHSAS 18001 o British Standard:** British Standard OHSAS 18001, edizione 2007.
- **Datore di Lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- **Decreto Sicurezza:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”.
- **DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze:** il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
- **Lavoratori:** persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società.

- **Linee guida Uni-Inail:** le linee guida elaborate dall'UNI e dall'INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001.
- **Medico Competente:** il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.
- **Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:** i reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- **RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
- **RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.
- **Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- **SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.
- **SSL:** Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati contemplati nella presente Parte Speciale, indicati all'art. 25-septies e 25-duodecies del Decreto.

2.1 Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto.)

Detto articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 terzo comma, c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies del Decreto riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

- *Omicidio colposo (art. 589 c. p.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c. p.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., *"la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:*

- *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Il Reato in esame potrebbe ad esempio configurarsi qualora un Lavoratore subisca una lesione grave a seguito di un incendio sorto all'interno della sede lavorativa a fronte di diverse carenze organizzative quali assenza di estintori, assenza di uscite di emergenza, mancata effettuazione di prove di evacuazione determinate dalla volontà della Società di risparmiare sui costi legati all'adozione di tali presidi.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza.

Ai sensi del suddetto articolo "in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti".

A tal proposito appare opportuno sottolineare come entrambi i modelli, tesi alla realizzazione degli obiettivi di SSL attraverso l'utilizzo di un sistema di gestione della sicurezza integrato nel generale sistema di gestione adottato dall'impresa, costituiscono strumenti di adesione volontaria che la Società ha deciso di non adottare in ragione delle proprie caratteristiche, dell'attività svolta, della struttura dell'organizzazione e degli ambienti di lavoro.

Si fa tuttavia presente come, nonostante quanto appena precisato, nella predisposizione di tale Parte Speciale si sia comunque tenuto conto dei principi cardine di entrambi i sistemi di gestione, al fine di garantire il rispetto da parte dei Destinatari di regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica aziendale in tema di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale ed, infine, al periodico riesame del sistema in essere al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia da un minimo di 250 ad un massimo di 1000 quote. E' altresì prevista l'irrogazione di sanzioni interdittive.

2.2 Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 - *duodecies* del Decreto)

Il delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare è stato introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che regola l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE e che ha aggiunto l'art. 25-*duodecies* nel corpo del Decreto.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di "datore di lavoro" occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis, c.p.

In particolare le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L'art. 25-*duodecies* è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo dell'art. 12 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"), in relazione alle condotte di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il novellato art. 25-*duodecies* richiama l'art. 12 del D.Lgs 286/1998 limitatamente a commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 che riguardano le condotte di chi "*dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato*" o ne favorisce la permanenza "*al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità*".

Il reato di impiego di cittadini terzi con permesso di soggiorno irregolare potrebbe ad esempio realizzarsi qualora la Società, al fine di potersi avvantaggiare delle loro prestazioni lavorative particolarmente performanti, continui ad impiegare Lavoratori cui

il permesso di lavoro sia scaduto, senza porre in essere alcuna attività per garantire che la loro posizione venga regolarizzata.

Per la fattispecie delittuosa di reato di impiego di cittadini terzi con permesso di soggiorno irregolare gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia da un minimo di 100 ad un massimo di 200 quote, entro il limite di Euro 150.000.

3. ATTIVITA' A RISCHIO

Tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali i Dipendenti, i Collaboratori Esterni o gli appaltatori svolgono attività lavorativa per la Società, espongono il lavoratore al rischio infortunistico; pertanto, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la previsione di procedure informative sulla gestione delle strutture e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Di seguito sono elencate quelle aree che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte al rischio di commissione reato di cui all'art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001:

- i) attività svolte dal personale dipendente all'interno dei locali aziendali e quindi attività connesse ai tipici rischi d'ufficio (ad es. postura, videoterminale, stress lavoro correlato);
- ii) attività svolte da personale esterno presso la sede della Società, quali ad esempio i fornitori di servizi in base a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione (art. 26 del Decreto Sicurezza);
- iii) assunzione e gestione del personale.

4. REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1 Principi di comportamento

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15 Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

4.2 Principi generali di comportamento

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica deve contenere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il RLS;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

a. Il processo di pianificazione

La Società, con cadenza periodica:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

b. L'organizzazione del sistema

Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- 1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- 2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 Decreto Sicurezza);
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

3) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la designazione preventivamente dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza; e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, etc.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che esso risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e compartecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;

- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
- aver frequentato corsi di aggiornamento.

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell' OdV relativamente alle materie di sua competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli *ex art.* 38, D.Lgs. 81/2008 e, precisamente:

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; oppure
- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55, D.Lgs. 277/91, che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

Informazione e formazione

Informazione

L'informazione che la Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dalla Società in tema di SSL;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- la Società deve fornire adeguata informazione ai Dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i Dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;

- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i Dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Il RSPP e/o il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- la società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto

Ciascuno dei Lavoratori porta a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;

b) dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato dalla Società per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo la Società garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

Documentazione

La Società dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro;
- il Documento di Valutazione dei Rischi che indica la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.
- La Società è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
- venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature ed eventuali dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell' OdV.

L'attività di monitoraggio

La Società deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro.

A tale scopo la Società:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione;
- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

Il riesame del sistema

Al termine dell'attività di monitoraggio di cui alla precedente paragrafo, il sistema adottato dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame periodico da parte del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

I contratti di appalto

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano eventualmente sulla base di un contratto d'appalto all'interno dei propri siti.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espliciti riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26, Decreto Sicurezza, tra questi, in capo al Datore di Lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso: i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; ii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa gli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- predisporre un unico Documento di Valutazione di Rischi che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto.
- Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.
- Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

*** **

Al fine di prevenire il più possibile il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dovranno essere rispettati i seguenti principi comportamentali:

- è necessario rispettare gli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;
- è necessario assicurare la verifica della regolarità del permesso di soggiorno in caso di assunzione di lavoratori stranieri ed un monitoraggio periodico finalizzato a verificare la validità/scadenza dei permessi di soggiorno stessi;
- in caso di lavori affidati a soggetti terzi mediante subappalti, viene sottoposta ad ogni fornitore una dichiarazione preventiva con cui lo stesso si impegna a non utilizzare, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare, nonché a rispettare tutte le normative applicabili in tema di lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie, sicurezza e impiego di personale proveniente da paesi terzi;

- i contratti con le controparti contengono specifiche clausole che liberano la Società da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la controparte utilizzi, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, cittadini di paesi terzi senza regolare permesso di soggiorno;
- è necessario assicurare la verifica preventiva circa la regolarità del permesso di soggiorno dei dipendenti degli appaltatori e subappaltatori;
- su tutti i cantieri della Società, vengono assicurati adeguati controlli preventivi sugli accessi fisici e segnalati tempestivamente ai responsabili competenti eventuali accessi da parte di soggetti sconosciuti o non identificati nell'ambito delle attività lavorative;
- la Società non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- è vietato l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo), l'OdV:

- (a) può partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- (b) deve poter accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia;
- (c) deve invitare il RSPP a partecipare alle proprie riunioni;

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda.

Inoltre, la Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

A tal proposito, la funzione preposta alla sicurezza deve informare, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno annuale, attraverso uno specifico *report*, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:

- attività di formazione/informazione in tema di sicurezza;
- livelli di incidentalità, con informative specifiche in caso di infortuni con prognosi superiore a 15 giorni;
- contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni;
- documenti di riesame della direzione sul sistema gestionale per la salute e la sicurezza, ove tale sistema sia stato formalmente implementato.

Il Responsabile della gestione immobiliare informa l'Organismo di Vigilanza con frequenza almeno annuale, attraverso uno specifico *report*, sullo stato di attuazione delle misure di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di

impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

PARTE SPECIALE

6

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni qui di seguito indicate:

- **Credenziali:** l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un account (generalmente *UserID* e *Password*).
- **Delitti in Violazione del Diritto d'Autore:** i reati di cui all'art. 25-*nonies* del Decreto.
- **Delitti Informatici:** i reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto.
- **Documento/i Informatico/i:** la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (cfr. art. 1, co. 1, lett. p) del D.Lgs. 82/2005 – "Codice dell'amministrazione digitale".
- **L.A.:** la Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore e successive modifiche.
- **Password:** sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo.
- **Postazione di Lavoro:** postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.
- **Sicurezza Informatica:** l'insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici.
- **Virus:** programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati agli artt. 24-*bis* e 25-*nonies* del Decreto. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reato tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie di reato presuppongono un non corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le Attività a Rischio risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi procedurali, mirano, in entrambi i casi, a garantire tra l'altro la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

2.1 Le fattispecie dei Delitti Informatici (art. 24-*bis* del Decreto)

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione dei reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto.

- **Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)**

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati con una Pubblica Amministrazione o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un Dipendente acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

Il legislatore ha introdotto tale reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici.

Per mezzo dell'art. 615-quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-quater c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il Dipendente della Società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la Password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega (C) allo scopo di garantire a (B) la possibilità di controllare le attività svolte da (C), quando ciò possa avere un determinato interesse per la Società.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un Dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti rilevanti in relazione ad un procedimento penale a carico della Società.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della Società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies c.p. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Il reato potrebbe integrarsi, ad esempio, a vantaggio della Società, nel caso in cui un Dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della Società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora un Dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della Società.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda

inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater c.p. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter c.p. quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.)**

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica⁶, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, ovvero da parte dei soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata.

* * * * *

Nell'ipotesi di commissione dei Delitti Informatici, è prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

⁶ Per firma elettronica si intende "*l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica*" (art. 1, co. 1, lett q), D.Lgs. 82/2005).

2.2. Le fattispecie dei Delitti in violazione del Diritto d'Autore (art. 25-*nonies* del Decreto)

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a *bis* e comma 3 L.A.)**

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

(i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa; e (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 *bis* L.A.)**

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a

consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 *ter* L.A.)**

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 *septies* L.A.)**

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173 bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 *octies* L.A.)**

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'articolo, poi, continua definendo ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

Nell'ipotesi di commissione dei Delitti in violazione del Diritto d'Autore, è prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie fino a 500 quote. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

3. ATTIVITÀ A RISCHIO

Le Attività a Rischio che la Società ha individuato al proprio interno con riferimento ai Delitti Informatici sono le seguenti:

- i) utilizzo dei sistemi informatici della Società per trasmettere comunicazioni o dati falsi alla Pubblica Amministrazione;
- ii) utilizzo dei sistemi informatici della Società per accedere abusivamente, danneggiare o manomettere i sistemi di terzi;
- iii) accesso abusivo, danneggiamento o manomissione di sistemi informatici all'interno della Società.

Le principali Attività a rischio che la Società ha individuato al proprio interno con riferimento ai Delitti in violazione del Diritto d'Autore sono le seguenti:

- utilizzo degli applicativi informatici per usi aziendali;
- gestione del sito internet.

4. REGOLE GENERALI

4.1. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in primo luogo, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a) le policy aziendali e di Gruppo in materia di sicurezza informatica;
- b) l'organigramma aziendale;
- c) in generale, la normativa applicabile (norme sul diritto d'autore, la normativa privacy, ecc.).

4.2. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- tenere comportamenti attinenti all'utilizzo delle risorse e sistemi informatici che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato dal diritto d'autore.

La Società osserva a sua volta i seguenti adempimenti:

- fornisce ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali e dei sistemi applicativi ed al rischio della commissione dei reati di cui all'artt. 24-*bis* e 25-*nonies* del Decreto;

- regola l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettua, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli in linea e periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- predispone e mantiene adeguate difese fisiche e di rete a protezione dei server e, in generale, delle proprie risorse informatiche;
- garantisce, anche attraverso idonei flussi autorizzativi, che le immagini utilizzate dalla Società a scopi pubblicitari siano liberamente utilizzabili.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione dei principi generali elencati nel precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi specifici qui di seguito descritti.

In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di:

- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle Postazioni di Lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società;
- ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
- installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le Password, decifrare i file criptati, ecc.);
- installare o utilizzare strumenti software non autorizzati;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie Credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi, salvo quanto previsto dalla *policy* sulla sicurezza informatica in caso di assenza, che prevede la necessità di rendere possibile l'accesso alla posta elettronica;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- violare i sistemi informatici di società concorrenti per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti;

- danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;
- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo;
- utilizzare gli strumenti informatici in dotazione per finalità non connesse all'attività lavorativa;
- utilizzare strumenti informatici diversi da quelli in dotazione;
- accedere ad un sistema informatico di un collega senza preventivo consenso, al fine di estrarre dati, modificarne il contenuto o semplicemente prenderne visione;
- accedere a reti aziendali appartenenti al precedente posto di lavoro tramite strumenti di accesso remoto

La Società a sua volta pone in essere i seguenti adempimenti:

- informa adeguatamente i Destinatari dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi e sull'utilizzo delle password secondo gli standard internazionali;
- informa i Destinatari della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici;
- informa i Destinatari della necessità di spegnere (log off) i propri sistemi informatici al termine della giornata lavorativa;
- informa i Destinatari dell'importanza di un corretto utilizzo del materiale protetto dal diritto d'autore e, in particolare, sulle corrette modalità di selezione e utilizzo delle immagini in occasione della realizzazione di materiale pubblicitario;
- imposta i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo (massimo 10 minuti), si blocchino

automaticamente;

- fornisce un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi;
- dota la stanza dei server di dispositivi e badge che consentono l'accesso solo a specifiche funzioni aziendali con compiti in materia di sicurezza informatica;
- protegge per quanto possibile ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- disciplina l'iter autorizzativo per la richiesta e la conseguente applicazione di dispositivi informatici sulla rete aziendale;
- fornisce ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e fa sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- adotta adeguate procedure di controllo al fine di verificare che non vi sia l'utilizzo di più licenze rispetto a quelle concordate con i fornitori dei relativi software;
- limita l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e files);
- limita l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari (ad esempio, oltre allo username ed alla Password, fornire ai soggetti che abbiano necessità di collegarsi alla rete societaria dall'esterno un "token" – una chiavetta – in grado di generare Password casuali necessarie per l'accesso).

Altri principi finalizzati alla prevenzione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale:

- la Società rende disponibile ai nuovi assunti una copia delle procedure aziendali in materia di sicurezza informatica;

- la Società fa sottoscrivere ai nuovi assunti uno specifico impegno a non porre in essere comportamenti idonei a generare responsabilità di Amundi in relazione ai reati in questione e in particolar modo a non porre in essere atti idonei a danneggiare, distruggere, rendere inservibile od ostacolare gravemente il funzionamento del sistema informatico dello Stato, di ogni altro ente pubblico o di pubblica utilità, della società di provenienza e di qualsiasi altra società concorrente di Amundi o a danneggiare e distruggere dati, informazioni e programmi dei soggetti medesimi;
- la Società sottopone la rete informatica aziendale a periodici *audit* volti a verificarne la persistente efficacia;
- la Società nello stipulare contratti di *outsourcing* per la fornitura di servizi informatici predispone *Service Level Agreement* che indichino nel dettaglio la quantità e la qualità delle prestazioni, nomina un referente addetto alla gestione dei suddetti contratti ed effettua specifici controlli sul corretto adempimento degli stessi;
- la Società organizza periodici incontri formativi volti a sensibilizzare ed aggiornare i dipendenti in merito al corretto utilizzo delle risorse informatiche e più in generale ai comportamenti da osservare per prevenire il rischio di commissione dei Delitti Informatici.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del Modello), i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 24-*bis* e 25-*nonies* del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - sul rispetto dei principi di cui alla presente Parte Speciale e delle *policy* aziendali in materia di sicurezza informatica e tutela del diritto d'autore e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 24-*bis* e 25-*nonies* del Decreto.

A tale scopo, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE

7

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

(e profili di transnazionalità)

1. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001)

La legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel Decreto l'art. 24 ter (di seguito i "**Delitti di Criminalità Organizzata**") ampliando la lista dei Reati presupposto alle seguenti fattispecie criminose:

- "*associazione per delinquere*" di cui all'art 416 c.p.;
- "*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)*" di cui all'art. 416 comma 6 c.p.;
- "*associazione di stampo mafioso*" di cui all'art. 416 bis c.p.;
- "*scambio elettorale politico-mafioso*" di cui all'art. 416 ter c.p.;
- "*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*" di cui all'art. 630 c.p.;
- "*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*" di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- "*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*" di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p..

Da un'analisi preliminare dei rischi e dei suggerimenti concernente le attività svolte da Amundi risulta che il rischio di commissione dei reati di cui agli articoli 416 comma 6 c.p., 416 ter c.p., 630 c.p. nonché all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 e all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. è remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 24 ter del Decreto che si ritengono prima facie rilevanti per la Società e previste dagli artt. 416 e 416 bis c.p.

- **Associazione per delinquere (art 416 c.p.)**

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente

consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- 1) stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) indeterminatezza del programma criminoso: l'associazione a delinquere non si configura se gli associati compiono un solo reato. Lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- 3) esistenza di una struttura organizzativa: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

- ***Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art 416 bis c.p.)***

L'art. 416 c.p. punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri,

ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

* * *

Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata, possono essere di natura pecuniaria da un minimo di 400 ad un massimo di 1000 quote. E' altresì prevista l'irrogazione di sanzioni interdittive.

I reati sopra descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

2. ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

- i) le attività di selezione del personale;
- ii) le attività di selezione delle Controparti;

3. REGOLE GENERALI

3.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari del Modello si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree Aziendali a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti di Criminalità Organizzata.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandati.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole ed i principi disposti dalla Società.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1 Principi procedurali specifici

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Attività a Rischio, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dai Destinatari nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette Aree Aziendali a Rischio, in aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi.

A) La Società è dotata di procedure di selezione e assunzione del personale dipendente di qualsiasi livello e di collaboratori a progetto che garantiscono un criterio di trasparenza sulla base dei seguenti parametri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale: a tal riguardo, la Società assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti:
 - casellario giudiziario;
 - certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
 - in alternativa ai suddetti certificati penali può essere richiesto il rilascio dell'autocertificazione con la quale il candidato selezionato dichiara di non aver subito condanna e di non avere procedimenti penali in corso per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari etc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Società (es. reati finanziari, tributari e fiscali, frodi etc.).

B) Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i Collaboratori Esterni e le altre Controparti, la Società si impegna ad attuare efficacemente procedure o policy aziendali volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri.

A tal fine le procedure prevedono:

- la predisposizione di specifiche liste di consulenti, fornitori e altre controparti contrattuali con i quali siano già intercorsi rapporti contrattuali;
- salvo che si tratti di soggetti sottoposti a vigilanza pubblica, la richiesta di esibizione del certificato antimafia qualora si intenda intrattenere rapporti contrattuali con soggetti non inseriti nella lista di sopra;
- con particolare riferimento ai professionisti, la richiesta di documentazione comprovante l'iscrizione all'ordine professionale, all'albo e all'elenco appositamente formato e tenuto dalle autorità pubbliche;
- la richiesta di informazioni sulle esperienze pregresse nello stesso ambito di attività o settore merceologico;
- l'inserimento di clausole contrattuali che prevedano la risoluzione immediata del rapporto nel caso di condanna per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari, reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori etc.) o specificamente connessi all'attività svolta da Amundi (es. reati finanziari, tributari e fiscali, frodi etc.).

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività aziendale sono altresì previsti a carico degli Esponenti Aziendali e dei Dipendenti, ciascuno per le attività di propria competenza, i seguenti obblighi:

- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne comunicazione all'Amministratore Delegato e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;
- informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso;
- consentire l'accesso alle aree aziendali soltanto a persone autorizzate.

E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività aziendale e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di

segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà alle funzioni competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti di Criminalità Organizzata e sugli ulteriori reati previsti dalla presente Parte Speciale;
- proporre e collaborare nella predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può incontrare:

- a) i Responsabili delle funzioni *Legal/Human Resources* in merito ad eventuali segnalazioni di procedimenti penali in corso che vedano coinvolti Esponenti Aziendali o altri Destinatari per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari etc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Società (es. tributari e fiscali, frodi etc.).

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Al fine di dare attuazione ai principi di cui alle lett. a) e b) che precedono, la Società valuta l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati nei confronti dell'OdV. Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito.

Fermo restando quanto appena indicato, l'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo 3 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

PARTE SPECIALE

8

REATI AMBIENTALI

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni qui di seguito indicate:

Cod. Amb. o Codice dell'Ambiente: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni.

CER: codice di identificazione dei Rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni.

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione.

CSR: concentrazioni soglia di rischio.

Deposito Temporaneo: il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto dei limiti quantitativi ovvero temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.

Detentore di Rifiuti: il Produttore di Rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Discarica: area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti?*” richiamato dall'art. 182 Cod. Amb.).

Gestione di Rifiuti: le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.

Miscelazione di Rifiuti: unione di Rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se

non impossibile, la successiva separazione o differenziazione.

Produttore di Rifiuti: il soggetto la cui attività produce Rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti Rifiuti.

Reati Ambientali: i reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto Pericoloso: rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

SISTRI: il sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti, di cui all'art. 188 bis comma 2, lett. a) del Cod. Amb., istituito ai sensi dell'articolo 14 *bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 dicembre 2009.

1. LE FATTISPECIE DI REATO AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati Ambientali contemplati nella presente Parte Speciale, indicati all'art. 25-*undecies* del Decreto.

Reati Ambientali previsti dal Codice Penale

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*

L'art. 452-bis c.p. punisce la condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danni di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)*

L'art. 452-quater c.p. punisce la condotta di chi cagiona un disastro ambientale, intendendosi per tale:

- a) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- b) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- c) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danni di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- *Inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (art. 452-quinquies c.p.)*

L'art. 452-quinquies c.p. prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- *Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)*

L'art. 452-sexies c.p. prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la punizione di chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, trasferisce, abbandona, o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)*

L'art. 452-octies c.p. prevede, che quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo dei delitti contro l'ambiente, le pene previste dal medesimo articolo 416 c.p. sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal titolo dei delitti contro l'ambiente ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.)*

È punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb.

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)*

L'art. 727-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

- a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis c.p., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)*

L'art. 733-bis c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di

protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE"

Reati Ambientali previsti dal Codice dell'Ambiente (Decreto Legislativo 152/2006)

- *Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb)*

E' sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le

altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per “sostanze pericolose” si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

- *Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari (art. 137, comma 5, Cod. Amb.)*

E' sanzionato chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

- *Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11, primo periodo, Cod. Amb.)*

E' sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

- *Violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aereomobili di sostanze vietate (art. 137, comma 13, Cod. Amb.)*

E' punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- *Gestione non autorizzata di Rifiuti (art. 256 comma 1 Cod. Amb)*

Sono punite una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in

essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

Il reato in esame potrebbe pertanto configurarsi a carico della Società qualora per lo smaltimento di Rifiuti elettronici venga consapevolmente selezionato un Fornitore non munito delle necessarie autorizzazioni per lo smaltimento di tale tipologia di Rifiuto, in considerazione della sua offerta ritenuta molto più conveniente rispetto a quella di altro Fornitore munito delle necessarie autorizzazioni.

- *Gestione di discarica non autorizzata (art. 256 terzo comma Cod. Amb.)*

E' punito chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi “discarica” anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

(a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un’area o anche il semplice allestimento dell’area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;

(b) il degrado dell’area stessa, consistente nell’alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché

(c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della “gestione abusiva”, infine, si deve dar luogo ad un’attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l’attivazione di un’organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

- *Miscelazione di Rifiuti Pericolosi (art. 256 quinto comma Cod. Amb.)*

Sono punite le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all’art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

- *Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 sesto comma primo periodo, Cod. Amb.)*

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell’elenco esemplificativo previsto dall’Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179”;

b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente le condotte sopra descritte che, configurandosi prevalentemente come violazioni di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

- *Omessa bonifica del sito inquinato (art. 257 Cod. Amb.)*

E' punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb..

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

L'Articolo in questione non punisce, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la

Suprema Corte ha precisato che « la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257» (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 (ud. 13 aprile 2010), n. 22006).

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb..

- *Mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb (art. 257 Cod. Amb.)*

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

- *Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb.)*

E' punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai

sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

- *Traffico illecito di rifiuti (art. 259 Cod. Amb.)*

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

- *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis Cod. Amb.)*

E' punito colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

- *Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti (art. 279 Cod. Amb.)*

E' punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Reati Ambientali previsti dalla Legge n. 549/1993

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (Legge 549/1993) sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

Reati Ambientali previsti dalla Legge n. 150/1992

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegato A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalla prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto sono previste sanzioni pecuniarie da 150 a 1000 quote.

Le sanzioni interdittive sono previste, solo per determinate fattispecie di reato (ad es. l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti).

2. ATTIVITÀ A RISCHIO

Le Attività a Rischio che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- i) selezione e gestione dei rapporti con fornitori di prestazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

3. PRINCIPI GENERALI E SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto generale a carico dei suoi destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra descritte (art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici volti a prevenire la commissione dei Reati Ambientali.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- i principi e gli strumenti operativi necessari all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandati.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi disposti dalla Società.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Attività Sensibili, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dai Destinatari e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette Aree Aziendali, in aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi.

4.1. Attività d'ufficio.

Nell'ambito delle attività d'ufficio, la Società è dotata di un sistema di gestione dei rifiuti orientato alla diminuzione della produzione e al recupero degli stessi, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti. A tal fine, la Società:

- a) definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti prodotti dalla Società (soprattutto in riferimento alla gestione di rifiuti speciali, quali toner e materiale elettronico e informatico);
- b) provvede alla raccolta e alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti. Con particolare riferimento ai rifiuti elettronici e informatici, la Società:
 - istituisce e tiene costantemente aggiornato il registro dei materiali elettronici e informatici in disuso;
 - conserva e archivia i certificati relativi al corretto smaltimento dei rifiuti elettronici e informatici ricevuti dai fornitori dei servizi di gestione degli stessi.
- c) informa adeguatamente il personale dipendente in merito alla differenziazione e raccolta di rifiuti, soprattutto in relazione alla separazione e al deposito dei rifiuti speciali in appositi contenitori e/o in luoghi specificamente dedicati;
- d) affida le attività di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla selezione dei fornitori di servizi in *outsourcing*;
- e) nei contratti con i fornitori dei servizi di trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti speciali prevede apposite clausole che consentono alla Società stessa di risolvere, con effetto immediato, il contratto medesimo nel caso in cui dovessero essere riscontrate irregolarità, da parte dei fornitori e dei propri subfornitori, nella gestione dei rifiuti prodotti dalla Società medesima.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari;
- proporre, sulla base delle attività di cui sopra, l'aggiornamento e/o l'emanazione di procedure interne relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività Sensibili.

PARTE SPECIALE

9

REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

1. LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25-ter comma 1 lett. s-bis del Decreto.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

L'art. 2635 c.c. recita come segue:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”.

La fattispecie si configura come reato a concorso necessario, per cui è essenziale che siano poste in essere due condotte corruttive:

- a) la condotta corruttiva attiva di colui che dà offre o promette denaro o altra utilità ai soggetti di cui all'art. 2635 comma 1 c.c.;
- b) la condotta corruttiva passiva di colui che - avendo ricevuto o essendo destinatario di una promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri - compia od ometta atti, in violazione dei propri obblighi d'ufficio o di fedeltà.

Si noti che la condotta corruttiva passiva può essere compiuta solo dai soggetti specificamente elencati nel comma primo dell'art. 2635 c.c. e che, quindi, possono essere corrotti solo coloro che ricoprono i seguenti ruoli in società (o enti privati):

- gli amministratori;
- i direttori generali;
- i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- i sindaci;
- i liquidatori;
- altri soggetti che esercitano attività direttive nella società
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei predetti soggetti qualificati.

L'eliminazione del riferimento al "documento alla società" – prima della modifica di cui al D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 presupposto necessario della configurabilità del reato – comporta un'anticipazione del momento consumativo del reato e pone l'accento non più sul danno subito dall'Ente in seguito alla condotta delittuosa dell'agente, ma sulla violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di ufficio o di fedeltà.

Il reato in esame potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente della Società, al fine di aggiudicarsi una gara per un'importante commessa, ponga in essere condotte corruttive nei confronti dell'amministratore delegato del potenziale cliente, consistenti nella dazione di danaro, procurato attraverso l'assegnazione di un contratto di consulenza fittizio.

- ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635- bis c.c.)***

L'art. 2635 *bis* c.c., che recita come segue:

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché

a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

Ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto 23 – come per la fattispecie di corruzione tra privati *ex art. 2635 c.c.* – rileva la sola condotta cosiddetta “attiva”.

* * *

In relazione ai reati in esame si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote per il reato di corruzione tra privati e da 200 a 400 quote per il reato di istigazione alla corruzione tra privati. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

2. ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'ambito delle attività di analisi dei rischi sono state individuate, da una parte, Attività a Rischio rispetto al Reato di corruzione tra privati e, dall'altra, Attività Strumentali alla configurazione del medesimo reato.

Con particolare riferimento a queste ultime, si segnala che, pur non essendo direttamente esposte al rischio di commissione del reato di corruzione tra privati, costituiscono comunque attività strumentali e accessorie alla configurazione dello stesso, in quanto necessarie alla realizzazione della provvista utile al soggetto corruttore per porre in essere la condotta corruttiva (promessa o dazione di denaro o altra utilità).

In relazione ad Amundi RE Italia SGR sono state individuate le seguenti **Attività a Rischio:**

- A) attività di Business Development – commercializzazione diretta di servizi di investimento e gestione del risparmio;
- B) attività di Business Development – partecipazione a gare per la gestione di fondi o patrimoni;
- C) rapporti con la Banca Depositaria;
- D) attività di investimento del patrimonio aziendale;
- E) rapporti con fornitori o consulenti;
- F) gestione del contenzioso (anche a seguito di reclami);
- G) rapporti con compagnie assicurative.

Costituiscono, invece, **Attività Strumentali** alla realizzazione del reato di corruzione tra privati:

1. gestione di omaggi e liberalità;
2. definizione dei poteri di spesa;
3. definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione;
4. gestione dei flussi finanziari e dei rimborsi spese;
5. selezione e assunzione del personale;
6. assegnazione di consulenze fittizie.

3. REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

3.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari del Modello si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Attività Sensibili e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato di corruzione tra privati.

In generale, è vietato a tutti i Destinatari del presente Modello porre in essere condotte che possano, direttamente o indirettamente, configurare il reato di corruzione tra privati. In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:

- a) promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio a favore di Soggetti Corruptibili (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori) dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;
- b) cedere una parte del pagamento di un contratto a partiti politici, associazioni no profit, organizzazioni sindacali nonché a familiari, amici, Partner Commerciali o società, direttamente o indirettamente, correlate a Soggetti Corruptibili, senza preventiva autorizzazione da parte della funzione *Compliance* che valuta al riguardo la rilevanza della fattispecie ai sensi della normativa applicabile alla prestazione dei servizi di investimento e della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- c) servirsi di intermediari, quali fornitori, consulenti o altri Terzi al fine di convogliare i pagamenti da destinare a Soggetti Corruptibili, a loro amici o familiari nonché a società, partiti politici, associazioni no profit, dipendenti o partner commerciali degli stessi.

Tutti i Destinatari del presente Modello e in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con Clienti (attuali o potenziali tali), Partner Commerciali, Consulenti e qualsiasi altra controparte contrattuale sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV, secondo le modalità specificamente previste nella Parte Generale del presente Modello,

qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di corruzione tra privati.

La Società, a sua volta, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

- a) adotta specifiche procedure volte a disciplinare le finalità, le modalità e i limiti per l'offerta di omaggi e liberalità a soggetti terzi. Ciò al fine di assicurare che le medesime non influenzino impropriamente o possano essere recepite come impropriamente influenti l'indipendenza di giudizio del beneficiario;
- b) assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte nell'organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria della Società;
- c) adotta politiche di remunerazione in coerenza con disposizioni normative e regolamentari vigenti e piani di incentivazione per il *management* in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo esclusivo o prevalente su risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i destinatari ad esporsi a tenere comportamenti illeciti;
- d) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta procedure aziendali idonee ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti segreti o scritture non registrate;
- e) assicura che la selezione e l'assunzione del personale dipendente avvenga nel rispetto delle procedure aziendali che prevedono criteri di valutazione basati sulla professionalità e sul merito dei candidati;
- f) vieta il conferimento di incarichi consulenziali a soggetti terzi che abbiano come unico scopo quello di utilizzarli come canale per qualsiasi pratica corruttiva nonché la corresponsione di remunerazioni inappropriate rispetto ai servizi resi dai medesimi.

3.2 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di assicurare adeguati presidi nell'ambito delle singole Attività Sensibili, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dai Destinatari nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette Aree Sensibili, in aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi.

A. Attività di Business Development – commercializzazione diretta di servizi di investimento e di gestione del risparmio

In relazione alla attività di Business Development e in particolare ai rapporti con la clientela, attuale o potenziale tale, la Società adotta procedure e/o policy aziendali che prevedano:

- l'obbligo di tenere comportamenti trasparenti, leali e virtuosi in tutti i rapporti con la clientela, dalla prima fase di promozione e vendita dei servizi di investimento e di gestione del risparmio, alla successiva fase di gestione dei rapporti contrattuali con i clienti già acquisiti;
- che la promozione dei servizi di investimento e gestione del risparmio avvenga attraverso presentazioni standardizzate;
- specifici limiti al potere negoziale del personale addetto alla vendita dei servizi di investimento e di gestione del risparmio, con possibilità di derogare alle condizioni di gestione standard solo per determinati motivi e attraverso specifici iter autorizzativi;
- controlli sul rispetto delle procedure aziendali nei casi di autorizzazione ad operare oltre i poteri negoziali prestabiliti.

In relazione ai prodotti non standardizzati, la Società adotta presidi idonei ad assicurare che la negoziazione delle condizioni contrattuali avvenga nel pieno rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e trasparenza. A tal fine:

- eventuali condizioni differenti da quelle standard sono autorizzate dalla funzione *Legal* e, a seconda dei casi, anche dalla funzione *Compliance* che valuta al riguardo la rilevanza della fattispecie ai sensi della normativa applicabile alla prestazione dei servizi di investimento e della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- viene mantenuta traccia della corrispondenza intercorsa durante le trattative e delle relative bozze scambiate tra le parti.

B. Attività di Business Development – partecipazione a gare per la gestione di fondi o patrimoni

Nell'ambito delle attività di partecipazione a gare private di assegnazione dei mandati, la Società si attiene strettamente ai regolamenti emessi dai committenti e adotta i seguenti presidi procedurali:

- ogni decisione concernente la partecipazione a gare private per l'assegnazione di mandati di gestione è preceduta da una valutazione oggettiva sull'effettiva capacità della medesima a soddisfare le richieste dei committenti. Tale valutazione è effettuata dalle funzioni competenti tenendo in considerazione le dimensioni della Società e i prodotti che la stessa è in grado di offrire;
- in caso di partecipazione ad una gara privata: a) vengono individuati i soggetti coinvolti nella relativa attività e un referente con funzioni di coordinamento; b) vengono attribuiti a ciascun soggetto coinvolto specifici compiti e responsabilità relativi alla predisposizione della documentazione e alla partecipazione ad eventuali incontri con le commissioni di gara; c) viene mantenuta traccia scritta di ogni attività svolta e vengono predisposti verbali scritti degli incontri tenutisi con il committente / promotore della gara; d) a conclusione della procedura di gara il referente relaziona all'Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione le attività svolte e l'esito della medesima; e) in caso di aggiudicazione, la Società conserva copia del verbale di assegnazione.

E' vietato, infine, intraprendere qualsiasi tipo di rapporto, formale o informale, diretto o indiretto, con i *competitor* partecipanti alla medesima gara.

C. Rapporti con la Banca Depositaria

I rapporti della Società con le Banche Depositarie sono improntati ai principi di massima trasparenza, lealtà e correttezza.

Nei rapporti contrattuali con le Banche Depositarie, la Società definisce *service level agreement* che consentano di tenere costantemente monitorate le operazioni di emissione e di rimborso delle quote dei fondi e di individuare in tempi brevi ogni eventuale errore di valutazione delle quote medesime o qualsiasi attività illecita sugli asset.

D. Attività di investimento del patrimonio aziendale

La Società adotta politiche di investimento del patrimonio aziendale che siano coerenti con il profilo di rischio delle passività detenute e idonee ad assicurare la sana e prudente gestione della Società stessa.

In particolare, la Società disciplina attraverso procedure aziendali specifiche il processo di investimento del patrimonio aziendale, assicurando che:

- l'*asset allocation* e le strategie di investimento e disinvestimento siano condivise e adottate collegialmente da un comitato appositamente istituito;
- le operazioni di negoziazione in mercati non regolamentati (OTC) siano regolate da procedure che prevedano presidi specificamente volti ad accertare che la negoziazione in tali mercati non nasconda pratiche di tipo corruttivo;
- siano adottati sistemi di controllo periodici sugli investimenti, sui disinvestimenti e in generale su tutte le movimentazioni del patrimonio aziendale.

E. Rapporti con fornitori e consulenti

In relazione ai rapporti con Fornitori e Consulenti, la Società adotta una procedura aziendale volta a disciplinare il processo di selezione dei medesimi che prevede:

- la definizione di ruoli e responsabilità nel processo di selezione e assegnazione degli incarichi e delle forniture ai Consulenti o ai Fornitori;
- la valutazione comparativa di almeno tre offerte contrattuali da parte di Consulenti e Fornitori diversi, nonché la valutazione del costo medio del servizio richiesto sul mercato;
- la valutazione dei Fornitori e dei Consulenti sulla base del possesso di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità, richiedendo anche la documentazione idonea a comprovarne la sussistenza;
- la predisposizione di un registro dei Consulenti e dei Fornitori già selezionati.

Nei contratti con i Consulenti e i Fornitori la Società prevede:

- che i pagamenti a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte dai Consulenti siano effettuati solo ed esclusivamente su conti correnti intestati ai Consulenti medesimi presso istituti di credito italiani;
- che gli anticipi di pagamento siano riconosciuti solo se adeguatamente motivati nel contratto di consulenza;
- il divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, possa configurare il reato di corruzione tra privati, pena la risoluzione del contratto medesimo.

La Società istituisce inoltre un sistema di controlli preventivi e successivi sulla conformità del prezzo pagato rispetto al preventivo autorizzato, nonché sulla effettiva esecuzione del servizio contrattualmente pattuito.

F. Gestione del contenzioso

Nella gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale la Società adotta specifiche procedure aziendali volte a stabilire:

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il contenzioso medesimo;
- i criteri per definire le controversie in sede giudiziale o stragiudiziale;
- le modalità di gestione delle stesse nei rapporti con i difensori e le controparti. In particolare:
- nella gestione del contenzioso giudiziale o arbitrale la Società affida il mandato alle liti a difensori che - selezionati sulla base della procedura di qualificazione dei consulenti e fornitori di cui alla lettera F che precede - si impegnino contrattualmente a non porre in essere qualsiasi tipo di condotta, direttamente o indirettamente, idonea, anche solo in via strumentale, a configurare un reato di corruzione tra privati, a pena di revoca del mandato stesso;
- nella gestione del contenzioso stragiudiziale, la negoziazione di accordi transattivi o conciliativi viene seguita da almeno due soggetti e viene mantenuta traccia di ogni fase della stessa.

G. Rapporti con compagnie assicurative

La Società intrattiene rapporti contrattuali con le compagnie assicurative per il tramite di intermediari assicurativi iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).

Nei casi in cui vengano intrattenuti rapporti diretti con le compagnie assicurative, la Società adotta i seguenti presidi:

- in caso di esigenza di copertura assicurativa, vengono richiesti almeno tre preventivi a tre compagnie assicurative diverse, al fine di effettuare una valutazione comparativa dei premi e delle condizioni di polizza offerte;
- in caso di denuncia di un sinistro coperto da polizza assicurativa, viene mantenuta traccia di ogni scambio di corrispondenza intervenuta con il perito e con il liquidatore nonché della documentazione inviata a supporto della valutazione del danno.

Al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati la Società inoltre si impegna ad adottare e far rispettare i seguenti presidi generali:

I. Gestione di omaggi e liberalità

La Società adotta una policy che disciplina l'offerta e l'accettazione di donazioni e liberalità da parte e a favore di soggetti terzi, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - clienti, partiti politici, associazioni no profit ecc.. In particolare la policy in oggetto:

- definisce il proprio ambito di applicazione, comprendendo omaggi e regali effettuati a titolo di liberalità, nonché qualsiasi altra forma di elargizione di denaro o di altra utilità effettuata a scopo promozionale, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - attività di *caring* di clienti attuali o potenziali tali (viaggi, soggiorni, cene, colazioni di lavoro ecc.), contributi a partiti politici, a organizzazioni sindacali e ad associazioni no profit;
- vieta che siano effettuati - senza preventiva e specifica autorizzazione - omaggi, liberalità e ogni altra forma di elargizione a organizzazioni o a soggetti (familiari, parenti o amici) che siano, direttamente o indirettamente, correlati con Soggetti Corruptibili;
- prevede che gli omaggi, le liberalità e ogni altra forma di elargizione siano limitati a importi ragionevoli e legittimi - di valore tale da non poter essere percepiti come impropriamente influenti l'indipendenza di giudizio del beneficiario nei confronti del donatore - nonché supportati da motivazioni specifiche (espresse per iscritto) e da idonea documentazione;
- definisce - nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli - le modalità, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di richiesta, valutazione e autorizzazione a procedere all'esecuzione di omaggi, liberalità e ogni altra forma di elargizione;
- prevede l'istituzione di un registro di tutti gli omaggi, le liberalità e le elargizioni effettuati a beneficio di soggetti terzi nonché ricevuti da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti della Società medesima;
- tutti gli omaggi, le liberalità e le altre forme di elargizione devono essere autorizzati nel rispetto dei budget assegnati alle funzioni che, di volta in volta, ne richiedono l'esecuzione e sono registrati in modo corretto e trasparente nei libri e nei registri della Società.

II. Definizione dei poteri di spesa

La Società definisce un sistema di poteri di spesa e di rappresentanza nei rapporti con i soggetti terzi che risponda ai seguenti requisiti:

- i poteri di rappresentanza e di spesa sono attribuiti con apposita procura scritta a soggetti che ricoprono adeguati ruoli e responsabilità nell'organigramma aziendale e che siano in possesso di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità;
- i poteri di spesa e di rappresentanza conferiti ai Dirigenti e ai Dipendenti sono limitati da sistemi di firme singole e congiunte a seconda della tipologia e dell'importo dell'operazione;
- le procure devono essere tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui erano state conferite, dimissioni, licenziamento, ecc.

Sono inoltre posti in essere controlli volti ad accertare il corretto esercizio dei poteri di spesa e di rappresentanza, entro i limiti e secondo le modalità prestabilite dalle relative procure.

III. Definizione delle politiche di Remunerazione e incentivazione

La Società adotta delle politiche di remunerazione degli amministratori e di incentivazione del *management* e del personale dipendente che siano in linea con gli obiettivi, le strategie economiche, i valori e gli obiettivi di lungo periodo. In particolare, la politica di remunerazione e i piani di incentivazione:

- sono approvati dall'organo amministrativo e definiti per iscritti in modo chiaro e trasparente;
- prevedono un adeguato equilibrio tra componenti fisse e componenti variabili;
- prevedono che le componenti variabili degli incentivi e delle remunerazioni siano limitate a determinati importi e siano subordinate al raggiungimento di risultati predeterminati e quantitativamente / qualitativamente misurabili;
- evitano che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su *target di performance* sostanzialmente irraggiungibili;
- includono una revisione delle competenze etiche aziendali nella valutazione e nella promozione di dirigenti e funzionari, misurando il raggiungimento degli obiettivi non soltanto rispetto al conseguimento di *target* finanziari ma anche rispetto alle modalità con

cui tali obiettivi sono stati conseguiti e in particolare alla conformità dei comportamenti tenuti rispetto alla presente Parte Speciale e alla normativa aziendale;

- prevedono un aggiornamento periodico per assicurare che le remunerazioni e i piani di incentivazione siano adeguati ai mutamenti aziendali intervenuti;
- prevedono sistemi di controllo finalizzati a verificare la coerenza delle remunerazioni e delle incentivazioni riconosciute agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti rispetto alla politica e ai piani aziendali, nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

IV. Gestione dei flussi finanziari e dei rimborsi spese

La Società adotta sistemi contabili idonei ad assicurare che:

- tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano adeguatamente identificabili e tracciabili, nonché correttamente e regolarmente registrati in appositi libri e registri contabili;
- tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano supportati da specifica documentazione giustificatrice, che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni a cui fa riferimento;
- sia rispettato il principio di segregazione dei ruoli tra i soggetti che autorizzano, coloro che eseguono e coloro che controllano i flussi finanziari in entrata e in uscita;
- siano rispettati i limiti di spesa e i budget assegnati ai soggetti che richiedono l'esecuzione di flussi finanziari in uscita;
- non siano creati conti segreti o scritture non registrate e che non siano effettuati pagamenti per spese inesistenti o elementi di passività il cui oggetto non sia correttamente identificato;
- non siano effettuati pagamenti in denaro contante.

V. Selezione e assunzione del personale

La Società adotta procedure per la selezione e l'assunzione del personale che prevedano i seguenti presidi:

- l'assunzione dei dipendenti, di qualsiasi livello, avviene sulla base di un processo di selezione tra più candidati e di criteri di valutazione fondati sul merito, sulla professionalità e sulla sussistenza di requisiti di onorabilità;

- la selezione di dirigenti e di dipendenti con ruoli di responsabilità avviene, salvo diverse e comprovate esigenze aziendali, attraverso società di *Head Hunting* specializzate nel settore di riferimento;
- nel processo di selezione viene accertato, attraverso la compilazione di appositi questionari, che i candidati non si trovino in conflitto di interesse con la Società e non siano, direttamente o indirettamente, parti riconducibili ai Soggetti Corruptibili.

VI. Assegnazione di consulenze fittizie

Tutti i servizi di consulenza a favore della Società sono assegnati sulla base della procedura di selezione dei Consulenti e dei Fornitori di cui alla lettera F che precede.

Con particolare riferimento all'assegnazione di consulenze, la procedura in oggetto prevede che:

- la funzione richiedente il servizio presenti una breve descrizione delle motivazioni per cui si rende necessaria la prestazione di una consulenza;
- l'accordo e il compenso pattuito risultino da atto scritto;
- il pagamento del corrispettivo al consulente sia effettuato solo a seguito di autorizzazione e attestazione della regolare esecuzione del servizio da parte della funzione richiedente.

4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà alle funzioni competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative dei principi ivi previsti.
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società valuta l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati nei confronti dell'OdV. Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito.

Fermo restando quanto appena indicato, l'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

PARTE SPECIALE

10

REATO DI AUTORICICLAGGIO

1. LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione del reato contemplato nella presente Parte Speciale, indicato all'art. 25-octies del Decreto

• *Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)*

E' punita la condotta di chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si precisa che la fattispecie del Reato di Autoriciclaggio non si perfeziona nel momento in cui viene semplicemente commesso il reato a monte (es. false comunicazioni sociali, reato tributario, ecc.), bensì nel secondo momento in cui vi è il reimpiego, la sostituzione o il trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione dell'illecito, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Il secondo comma dell'art. 648-ter.1 c.p. prevede, inoltre, una circostanza attenuante se il reato presupposto è un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (con conseguente diversificazione della pena a seconda della gravità del reato presupposto commesso).

Tale previsione non si applica tuttavia nell'ipotesi in cui il suddetto reato sia stato commesso con le modalità di cui all'art. 416-bis c.p. concernente il reato di "Associazioni di tipo mafioso anche straniere" ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nel qual caso troveranno applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648-ter.1 c.p., costituendo tale circostanza un'aggravante sotto il profilo penale (art. 648-ter.1, comma 3, c.p.).

Un'ulteriore circostanza aggravante è prevista al quinto comma del suddetto articolo, il quale prevede l'aumento della pena qualora i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante - che comporta la diminuzione della pena fino alla metà - il fatto che il reo "si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto" (art. 648-ter.1, comma 6, c.p.).

In ogni caso la condanna comporta, ai sensi dell'art. 648-quater c.p., la confisca dei beni

che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee allo stesso reato. Qualora detta confisca non sia possibile, il giudice potrà comunque disporre la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione al reato in esame, il pubblico ministero potrà compiere, a sua volta, ogni attività di indagine che si rendesse necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca.

Non è invece punibile, ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 648-ter.1 c.p., l'autore del reato di autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati "alla mera utilizzazione o al godimento personale".

Si applica, altresì, l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. relativo al reato di "Ricettazione" secondo cui "le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo", tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Il Reato in esame potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dirigente della Società emetta fatture in favore di un Consulente per un servizio inesistente, al fine di ottenere un vantaggio fiscale registrando elementi fittizi passivi, e reimpieghi il profitto così ottenuto in modo da ostacolarne l'identificazione dell'origine criminosa.

Per la fattispecie delittuosa di reato di autoriciclaggio gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia da un minimo di 200 ad un massimo di 1000 quote. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

2. ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione al reato e alla condotta criminosa sopra esplicitata, vengono di seguito indicate le Attività a Rischio che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte al rischio di commissione del Reato di Autoriciclaggio di cui all'art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/2001:

- A) Selezione dei consulenti (in materia contabile e fiscale) e rapporti con gli stessi;*
- B) Predisposizione e tenuta dei bilanci e delle altre scritture contabili;*
- C) Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali;*

3. PRINCIPI GENERALI E SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico di tutti i Destinatari del Modello - di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di Reato di Autoriciclaggio (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001).

Al fine di prevenire la commissione del Reato di Autoriciclaggio, è fatto divieto di:

- emettere fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- emettere fatture o altri documenti contabili per corrispettivi (o IVA) superiori agli importi reali;
- effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività non ricevute;
- occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in modo da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economico/fiscale dell'anno.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- la Società disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile (tra cui i bilanci) e fiscale, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
- la Società assicura che vengano custoditi in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- la Società assicura l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;
- la Società monitora la perdurante efficacia delle procedure adottate per prevenire rischi connessi alle Attività a Rischio di cui al capitolo 2.

Per l'attuazione di tali principi si rinvia alle procedure, particolarmente dettagliate, di cui al successivo paragrafo, nonché per la prevenzione dei rischi connessi alla commissione dei reati di false comunicazioni sociali, si rinvia alla Parte Speciale 2.

3.2 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Relativamente alle Attività a Rischio identificate al precedente capitolo 2 si applicano i seguenti principi:

A. *Selezione dei consulenti (in materia contabile e fiscale) e rapporti con gli stessi*

In aggiunta alle previsioni contenute in altre Parti Speciali del presente Modello, la Società si impegna ad inserire sempre nei contratti con i consulenti (e nel rinnovo degli stessi)

- un'apposita clausola con la quale i medesimi si impegnano a rispettare i principi di cui al Modello, prevedendo, in caso di violazione, una sanzione contrattuale graduata (risoluzione del rapporto, clausola penale, ecc.);
- un'apposita clausola con cui questi si impegnino a comunicare alla Società l'eventuale venir meno di uno dei requisiti di professionalità ed onorabilità.

B. *Predisposizione e tenuta dei bilanci e delle altre scritture contabili;*

C. *Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali*

Fatto espressamente salvo e richiamato quanto previsto nella Parte Speciale 2 del presente Modello, si precisa che la Società, nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili, pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali e Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze,:

- non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- rispettino le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia contabile e fiscale.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto la Società fa in modo che gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze,:

- non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;

- non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolare l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

La Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, dà attuazione al principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- verifica dell'effettivo versamento delle ritenute dovute.

Si rinvia in ogni caso ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale 2 del presente Modello.

Con specifico riferimento alla tematica delle operazioni infragruppo, la Società adotta i seguenti presidi:

- i servizi resi alla Società da altre società del Gruppo Amundi sono regolati contrattualmente e resi a parità di condizioni di mercato;
- i contratti per prestazioni infragruppo contengono una dichiarazione con cui si specifica che i prezzi applicati non sono superiori a quelli che un fornitore esterno al Gruppo avrebbe applicato per la prestazione del medesimo servizio;
- le fatture vengono pagate solo a seguito di controlli sulla corrispondenza e congruità tra le fatture ricevute e le prestazioni effettivamente rese nonché previa autorizzazione da parte del soggetto competente;
- la gestione della contabilità avviene in maniera ordinata e informatizzata;
- è prevista una segregazione dei ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo di gestione della contabilità;

- sono previsti controlli su tutto il processo di gestione della fatturazione infragruppo.

4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e dei principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del Reato di Autoriciclaggio;
- proporre eventuali modifiche nella mappatura delle Attività a Rischio in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società di cui abbia notizia;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza svolge altresì un ruolo attivo e propositivo nella formulazione di adeguati programmi e procedure di accertamento per verificare l'osservanza della normativa vigente in materia.